

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI GALATONE

Adottato con atto Commissario Straordinario N° 71/07

PREAMBOLO

Il presente Regolamento Generale viene emanato nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo n.52 del D.Lgs.15 dicembre 1997 n.446¹ e dell'art.50 della L. 27 dicembre 1997² n.449 allo scopo di consentire una disciplina organica e completa delle entrate tributarie comunali attraverso la specifica disciplina dei principi generali dello ius imponendi del Comune e la regolamentazione nel dettaglio dei tributi comunali. A tal fine, il Regolamento Generale si compone di sette Capi, suddivisi in Titoli ed Articoli. Il Capo Primo a tutela e garanzia dei cittadini regola il recepimento ed attuazione dei principi in materia di Statuto dei Diritti del Contribuente e la disciplina dell'autotutela. Il Capo Secondo regola la definizione delle entrate comunali mediante il procedimento dell'accertamento con adesione, acquiescenza, compensazione, ravvedimento operoso e detta la disciplina interna del contenzioso innanzi alle Commissioni Tributarie. Il Capo Terzo espone i principi generali e comuni per ogni tributo comunale in materia dei termini e modalità per l'accertamento, sanzioni, riscossione, rimborsi, interessi, nonché di controlli e recuperi. Il Capo Quarto disciplina la Imposta Comunale sugli Immobili. Il capo Quinto regola l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni. Il Capo Sesto regola l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e dei Diritti per il Servizio delle Pubbliche Affissioni, infine, il Capo Settimo disciplina il Canone per l'Occupazione del Suolo Pubblico.

¹ D.lgs. n.446/97 “.....nonché riordino della disciplina dei tributi locali”

² L. n.449/97 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”

CAPO PRIMO

RECEPIMENTO ED ATTUAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Titolo I – Principi generali

- Art.1 - Ambito e scopo del regolamento
- Art.2 - Chiarezza e trasparenza degli atti che contengono disposizioni tributarie
- Art.3 - Informazione del contribuente
- Art.4 – Conoscenza degli atti e semplificazione
- Art.5 – Chiarezza e motivazione degli atti
- Art.6 - Tutela dell'integrità patrimoniale
- Art.7 – Tutela dell'affidamento e della buona fede

Titolo II – Diritti del contribuente

- Art.8 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali
- Art.9 – Garante del contribuente
- Art.10 – Oggetto e presupposti del diritto di interpello
- Art.11- Modalità di presentazione dell'istanza di interpello
- Art.12- Adempimenti dell'Ufficio
- Art.13 – Efficacia della risposta all'istanza di interpello
- Art.14 – Risposta omessa
- Art..15 –Risposta rettificativa
- Art.16 - Autotutela
- Art.17 - L'esercizio dell'autotutela
- Art.18 L'oggetto dell'autotutela
- Art.19 Limiti all'esercizio dell'autotutela
- Art.20 Norme finali

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1

Ambito e scopo del Regolamento

- 1) Il presente capo primo del regolamento, nell'ambito della potestà prevista dall'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446 e successive modificazioni e sulla base delle disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000 n.212³ detta i principi fondamentali per stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente-cittadino, allo scopo di garantire, nell'ordinamento tributario del comune, il rispetto dei diritti del contribuente e, in particolare, di quelli relativi all'informazione ed alla semplificazione degli adempimenti, dettando le regole per instaurare con i contribuenti rapporti improntati ai principi di correttezza, collaborazione e trasparenza, recependo nell'ordinamento comunale gli istituti normativi idonei alla tutela dei diritti del contribuente.
- 2) Il presente regolamento sostituisce il regolamento approvato con atto CC n° 18 del 27/03/01 .

ARTICOLO 2

Chiarezza e trasparenza degli atti che contengono disposizioni tributarie

- 1) Gli Organi e gli Uffici del Comune adeguano i propri atti ed i loro comportamenti in tema di entrate tributarie ai principi dettati dalla legge n.212 del 27 luglio 2000 concernente "Disposizioni in materia dei diritti del contribuente" secondo le disposizioni del presente capo primo del regolamento.
- 2) I provvedimenti tributari di carattere generale devono menzionare l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli i quali devono menzionare l'oggetto delle disposizioni in essi contenute.
- 3) I provvedimenti che non hanno oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti l'oggetto del titolo del provvedimento medesimo.
- 4) I richiami di altre disposizioni contenute in norme o altri provvedimenti di carattere normativo in materia tributaria si fanno indicando nel provvedimento, ove opportuno, il contenuto sintetico delle disposizioni alle quali si intende fare rinvio o, comunque, almeno il titolo della disposizione normativa richiamata.
- 5) Le disposizioni che modificano provvedimenti di carattere generale del Comune in materia tributaria devono essere introdotte riportando integralmente il testo come modificato.
- 6) I provvedimenti tributari di carattere generale del Comune non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione di provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

³ L. n.212/00 " Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente"

ARTICOLO 3

Informazione del contribuente

- 1) Gli Organi del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni tributarie del Comune, contenute in leggi o in provvedimenti amministrativi, oltre ai normali mezzi di comunicazione anche mediante sistemi elettronici di informazione, ponendo tali atti a disposizione gratuita del contribuente.

ARTICOLO 4

Conoscenza degli atti e semplificazione

- 1) Gli Uffici del Comune devono assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti tributari a lui destinati. A tal fine provvedono comunque a notificarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in loro possesso o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero, nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico provvedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti devono essere in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme ed applicabili le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari come richiamate dalle singole leggi di imposta.
- 2) Il Comune deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento, seppure parziale, di un credito tributario vantato ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento seppur parziale di un credito, entro i termini previsti dalle norme tributarie in tema di richiesta di rimborso o di irrogazione delle sanzioni. Detta disposizione non si applica nei casi in cui il credito di imposta trovi fonte in obblighi ed adempimenti del contribuente ai quali lo stesso non ha ottemperato nei termini e con le modalità previste dalla normativa nazionale e locale del tributo.
- 3) Gli Uffici del Comune assumono iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, denuncia, informativa, nonché le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. Le obbligazioni tributarie devono prevedere il minor numero di adempimenti nelle forme più agevoli e meno costose.
- 4) Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art.18, commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990 n.241⁴, relativi ai casi di accertamento di ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dall'azione amministrativa.
- 5) Prima di procedere ad atti di riscossione sia diretta a mezzo ingiunzione fiscale o a mezzo ruolo derivanti dal controllo formale e sostanziale di tributi del Comune risultanti da dichiarazioni o comunicazioni aventi il medesimo valore, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti e solo in questi casi, il Funzionario Responsabile del tributo o l'incaricato della gestione deve invitare il contribuente, a

⁴ L. n.241/90 " Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto all'accesso ai documenti amministrativi"

mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito dell'attività di controllo, emerga la spettanza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nei casi di ingiunzione o iscrizione a ruolo per le maggior somme dovute a seguito dell'attività di accertamento e/o liquidazione dei tributi comunali e riscossione ordinaria.

ARTICOLO 5

Chiarezza e motivazione degli atti

- 1) Gli atti del Funzionario Responsabile del tributo o del soggetto designato alla gestione delle entrate e/o del singolo tributo, sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 1 comma 162 della legge 27 dicembre 2006 n.296⁵, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del funzionario. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, non conosciuto né ricevuto dal contribuente questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
- 2) Gli atti di imposizione ed irrogazione sanzioni devono tassativamente indicare: a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato ed il responsabile del procedimento; b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, come individuati nel presente regolamento; c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili; d) nell'atto di esecuzione (cartella di pagamento o ingiunzione) va riportato il riferimento all'eventuale prodromico avviso di accertamento, liquidazione, irrogazione sanzioni, ovvero, in mancanza, la motivazione seppur sintetica della pretesa tributaria.
- 3) La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti e nel rispetto dei termini.

ARTICOLO 6

Tutela dell'integrità patrimoniale

- 1) L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione e l'accollo del tributo altrui, senza liberazione del contribuente originario.
- 2) Il Comune è tenuto a rimborsare il costo della fideiussione eventualmente richiesta al contribuente per ottenere la sospensione del pagamento o la rateazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso del costo della fideiussione va effettuato solo nei casi e quando sia stato definitivamente accertato, senza la necessità di alcuna istanza da parte del contribuente, che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata. L'effettuazione del citato rimborso non comporta rivalsa a carico del Funzionario Responsabile dell'emanazione dell'atto per il quale il pagamento è stato effettuato, fatto salvo per casi di dolo o colpa grave nella condotta del medesimo.
- 3) Non può essere stabilito a carico del contribuente l'obbligo della conservazione, oltre il termine previsto per l'accertamento del tributo (es. presentazione dichiarazioni e denunce, eseguito versamento ecc), di atti e documenti aventi rilevanza agli effetti

⁵ L n.296/2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge Finanziaria 2007"

tributari, da esibire a richiesta da parte degli uffici tributari del comune, fatte salve deroghe poste da norme di carattere nazionale o di enti comunque sovraordinati, finalizzate alla definizione di termini utili per il compimento di procedure tributarie di accertamento o simili.

ARTICOLO 7

Tutela dell'affidamento e della buona fede

- 1) I rapporti tra il contribuente ed il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
- 2) Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso e comunque fino alla data di entrata in vigore delle modifiche.
- 3) Non sono dovute sanzioni ed interessi moratori nel caso in cui il comportamento omissivo o irregolare del contribuente sia diretta conseguenza di ritardi, omissioni, inadempimenti o errori del comune.
- 4) Le sanzioni non sono dovute quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.
- 5) Non sono irrogate sanzioni quando la violazione oltre che non incidere sulla determinazione della base imponibile, sull'entità del tributo e sul versamento dello stesso, non ostacola l'attività di controllo e accertamento dell'Ufficio, sia nella individuazione del soggetto passivo del tributo, del presupposto di imposta, nonché nella tempestività dell'azione di accertamento.

TITOLO II

DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

ARTICOLO 8

Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

- 1) Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei luoghi destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali, nonché nelle private abitazioni per i tributi la cui determinazione ne impone e consente la verifica dello stato dei luoghi, sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente motivati, durante l'orario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
- 2) Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione di verifiche.
- 3) Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.

- 4) Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
- 5) La permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non può superare i cinque giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori cinque giorni con motivato atto del funzionario responsabile del tributo o incaricato della gestione. I verificatori possono ritornare nella sede del contribuente per esaminare le osservazioni presentate dal contribuente, previo assenso motivato del funzionario responsabile del tributo o incaricato della gestione.
- 6) Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte dei verificatori, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dal funzionario responsabile del tributo.
- 7) L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo i casi di particolare e motivata urgenza e deve contenere le motivazioni del mancato accoglimento delle osservazioni e/o richieste comunicate dal contribuente.

ARTICOLO 9

Garante del contribuente

- 1) Fermo restando l'esercizio delle funzioni che sono demandate al Garante del contribuente, così come previsto dall'articolo 13 della legge n.212 del 27 luglio 2000, il Comune può demandare l'esercizio di tali funzioni, per i tributi di cui è soggetto attivo, al difensore civico.

ARTICOLO 10

Oggetto e presupposti del diritto di interpello

- 1) Ciascun contribuente, mediante la presentazione di una istanza scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in merito all'applicazione a casi concreti e personali delle disposizioni di legge e regolamentari relative a tributi comunali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
- 2) L'istanza può essere presentata dal contribuente interessato personalmente a conoscere la regolamentazione tributaria di una particolare fattispecie a condizione che: a) sussistano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione della norma indicata; b) la richiesta sia precedente al comportamento giuridicamente rilevante con il quale il soggetto richiedente dà comunque attuazione alla norma oggetto di interpello e che il comune non abbia già la propria posizione ufficiale con l'emissione di atti di accertamento . Le suesposte condizioni costituiscono i presupposti per esercitare il diritto di interpello, in mancanza l' istanza è inammissibile ed improduttiva di effetti.
- 3) La istanza di interpello può riguardare tutti i tributi per i quali il comune è il soggetto attivo. Le istanze concernenti addizionali e compartecipazioni locali a tributi applicati da altri Enti non verranno prese in considerazione.
- 4) Sono esclusi dall'interpello tutti gli atti privi di contenuto normativo quali, ad esempio, le circolari, le interpretazioni, le istruzioni ed atti similari.

ARTICOLO 11

Modalità di presentazione e contenuto dell'istanza

- 1) L'istanza di interpello può essere presentata, oltre che da parte del contribuente interessato personalmente a conoscere la regolamentazione tributaria di una particolare fattispecie concreta, anche da parte dei soggetti che, in base alle disposizioni di legge, sono dei coobbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dello stesso, nonché da parte dei coobbligati al pagamento dei tributi.
- 2) L'istanza di interpello, redatta in carta libera e indirizzata all'Ufficio Tributi del Comune, deve essere presentata mediante una delle seguenti modalità: a) consegna a mano all'ufficio protocollo del Comune; b) spedizione a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 3) La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta l'interruzione o sospensione dei termini di prescrizione; pertanto, il contribuente non potrà rinviare l'adempimento tributario oggetto dell'istanza.
- 4) La istanza deve obbligatoriamente contenere, pena l'inammissibilità,: a) i dati identificativi e domicilio del richiedente; b) la sottoscrizione del richiedente; c) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale su cui sussistono concrete condizioni di incertezza; d) indicare in modo chiaro ed univoco la soluzione del caso prospettata dallo istante ed il comportamento che intende adottare in conformità alla soluzione prospettata.

ARTICOLO 12

Adempimenti dell'Ufficio

- 1) Entro 120 giorni dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello, l'Ufficio competente deve rendere al contribuente la risposta scritta e motivata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo indicato nella istanza.
- 2) Qualora, al fine dell'inquadramento corretto della questione e della competenza della risposta, la documentazione allegata alla istanza non sia sufficiente l'Ufficio deve richiedere al contribuente la documentazione integrativa assegnando un termine per la consegna con le stesse modalità della presentazione della istanza, non inferiore a giorni trenta.
- 3) Se l'istanza di interpello venga indirizzata o presentata ad ufficio incompetente, quest'ultimo ne cura la trasmissione senza indugio all'ufficio competente. Il tal caso il termine di giorni 120 per la risposta scritta e motivata, inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio competente il quale né dà comunicazione al contribuente.

ARTICOLO 13

Efficacia della risposta all'istanza di interpello

- 1) La risposta dell'ufficio ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente che ha presentato l'istanza e limitatamente al caso concreto e personale prospettato.
- 2) L'efficacia della risposta si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello a meno che non intervenga una rettifica, da parte dell'ufficio, della soluzione interpretativa proposta.
- 3) La risposta fornita dall'Ufficio non impegna il contribuente, il quale è libero di adottare una soluzione diversa, al contrario, vincola l'operato dell'Ufficio il quale non potrà emettere, pena la nullità, atti amministrativi a contenuto impositivo o sanzionatorio in contrasto con la risposta data.

- 4) Qualora il contribuente abbia omissis di specificare nell'istanza di interpello, in modo chiaro ed univoco, il comportamento e la soluzione interpretativa che intende adottare e l'Ufficio, comunque, comunichi la soluzione interpretativa oltre il termine di giorni 120 dalla ricezione dell'istanza e nell'ipotesi in cui il contribuente abbia posto in essere il comportamento o dato comunque attuazione alle norme oggetto di interpello, l'Ufficio recupera le imposte eventualmente dovute e i relativi interessi, senza irrogazione di sanzioni.

ARTICOLO 14

Risposta omissa

- 1) Qualora il contribuente non ottenga risposta entro il termine di giorni 120 dalla ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio competente, si intende che l'ufficio concorda con la soluzione prospettata dal richiedente. Anche in questo caso, eventuali atti amministrativi a contenuto impositivo o sanzionatorio emessi in difformità della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio-assenso sono nulli.

ARTICOLO 15

Risposta rettificativa

- 1) Decorsi 120 giorni dalla proposizione dell'interpello, l'ufficio può comunicare al contribuente una nuova risposta, allo scopo di rettificare quella precedentemente data in modo esplicito o per effetto del silenzio-assenso.
- 2) Qualora il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento o intrapreso iniziative conformi alla soluzione interpretativa affermata con la prima risposta, l'ufficio è legittimato a recuperare, in applicazione del principio interpretativo affermato nella risposta rettificativa e disatteso dal contribuente, le maggiori imposte eventualmente dovute e i relativi interessi, senza la irrogazione delle sanzioni.
- 3) Qualora invece il contribuente abbia già posto in essere il comportamento oggetto dell'istanza di interpello, uniformandosi all'interpretazione ricevuta in precedenza, ovvero, in caso di silenzio-assenso, nessuna pretesa può essere avanzata dall'ufficio, né per eventuali maggiori imposte, né per le sanzioni. Eventuali atti amministrativi emessi in difformità dalla prima risposta o dal silenzio-assenso sono nulli.

ARTICOLO 16

Autotutela

- 1) Il Comune applica, relativamente agli atti concernenti i tributi di propria competenza, l'istituto dell'autotutela secondo i principi, criteri e modalità di cui al presente articolo e seguenti.
- 2) Mediante l'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela, l'amministrazione comunale, per il tramite del Funzionario Responsabile e/o designato alla gestione del tributo o del Dirigente dell'ufficio tributi, ha facoltà di rivedere il comportamento posto in essere nel rapporto tributario, al fine di valutare discrezionalmente ed obiettivamente la bontà del proprio operato, così da riconsiderare la legittimità dell'atto amministrativo emesso.
- 3) Il presupposto dell'esercizio del potere di autotutela è dato dall'esistenza congiunta di un atto riconosciuto illegittimo o infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. L'interesse pubblico sussiste ogniqualvolta

l'Amministrazione comunale sia chiamata ad assicurare che il contribuente sia destinatario di un'imposizione giusta e conforme alle regole dell'ordinamento, nonché ad assicurare l'esigenza di un contenzioso inutile e dall'esito scontato negativo per le ragioni del comune.

- 4) Il ricorso all'istituto dell'autotutela assicura la rispondenza dell'attività amministrativa del riesame dell'atto ai principi costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione.

ARTICOLO 17

L'esercizio dell'autotutela

- 1) Spetta al Funzionario Responsabile del tributo, il potere di procedere all'annullamento totale o parziale dell'atto stesso nell'esercizio del potere di autotutela.
- 2) Le forme per l'esercizio del potere di autotutela sono quelle stesse richieste per l'emanazione dell'atto di imposizione.
- 3) Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto di iniziativa del contribuente, la cui sollecitazione in tal senso, non determina alcun obbligo giuridico di provvedere e tanto meno di provvedere nel senso prospettato dal richiedente.
- 4) Dell'eventuale annullamento, revoca, rinuncia all'imposizione, come nel caso di rigetto dell'istanza del contribuente, deve esserne data tempestiva comunicazione a questi. Nei casi in cui nell'esercizio dell'autotutela la pretesa impositiva venga rettificata, oltre al contribuente, va data tempestiva comunicazione all'organo giurisdizionale eventualmente adito in caso di pendenza di giudizio. Si considera come notiziata al contribuente la comunicazione inviata al difensore presso il quale il contribuente eletto domicilio.
- 5) Il provvedimento di accoglimento parziale o totale deve essere motivato con l'espressa indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di illegittimità o infondatezza dell'atto che ne hanno giustificato l'annullamento totale o parziale.

ARTICOLO 18

L'oggetto dell'autotutela

- 1) Il potere di autotutela può esprimersi attraverso l'adozione di provvedimenti di annullamento totale o parziale, di revoca dell'atto illegittimo o di rinuncia all'imposizione.
- 2) Oggetto di annullamento possono essere non solo gli atti tipici di imposizione quali gli avvisi di accertamento, di liquidazione, di irrogazione sanzioni, ma anche tutti gli atti che incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali ad esempio il ruolo, le ingiunzioni, gli atti di diniego di agevolazioni tributarie o di rimborso di imposte indebitamente versate.
- 3) Il Funzionario competente, è tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi di: a) errore di identificazione della persona destinataria dell'atto o del soggetto passivo in ragione delle denunce presentate dal contribuente; b) evidente errore logico o di calcolo; c) errore sul presupposto di imposta; d) doppia imposizione per la medesima fattispecie impositiva; e) mancata considerazione di pagamenti d'imposta regolarmente eseguiti, anche da soggetti terzi; f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza dell'attività di accertamento e/o liquidazione); g) sussistenza di requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o agevolazioni precedentemente negati, sempre che il diritto del contribuente non sia collegato ad obblighi di dichiarazione, denuncia, comunicazione e

- documentazione omessi dal contribuente; h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile da parte dell'ufficio.
- 4) Il potere di revoca del provvedimento può essere esercitato qualora ragioni di opportunità o di convenienza per la pubblica amministrazione richiedano una nuova valutazione delle condizioni che hanno dato luogo all'emanazione dell'atto stesso.
 - 5) La rinuncia all'imposizione si configura nella decisione del Funzionario Responsabile di non procedere alla notificazione di atti e provvedimenti tributari qualora durante il procedimento di accertamento, comunicato al contribuente, vengano acquisiti elementi documentali tali da indurre alla rinuncia di emettere l'atto amministrativo, riconoscendo la validità del comportamento posto in essere da parte del contribuente medesimo. In tale ultima ipotesi non vi è obbligo di comunicazione alcuna al contribuente.
 - 6) Il Funzionario competente ha facoltà di sospendere gli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato nelle more della valutazione della istanza di autotutela o nelle ipotesi di atto impugnato fino alla decisione del giudice adito nello stato e grado del procedimento al momento della richiesta di riesame in autotutela. Il citato potere di sospensione non riguarda il termine per la impugnazione dell'atto di imposizione e di tutti gli altri termini processuali.
 - 7) Qualora in seguito all'annullamento in autotutela si imponga la emissione di un nuovo atto di imposizione rispetto alla posizione tributaria per la quale è stato già emesso un precedente atto, quest'ultimo deve essere previamente annullato con apposito provvedimento comunicato al destinatario, non valendo la notifica del successivo avviso di imposizione come provvedimento di annullamento. Qualora, invece, l'atto da rettificare sia stato oggetto di impugnazione è sufficiente una comunicazione di rideterminazione della pretesa, che può avvenire anche nella forma delle controdeduzioni e/o atto di costituzione in giudizio.

ARTICOLO 19

Limiti all'esercizio dell'autotutela

- 1) Non costituiscono ostacolo all'esercizio dell'autotutela: a) la definitività dell'atto; b) l'esistenza di una sentenza passata in giudicato per motivi formali; c) l'esistenza di una sentenza passata in giudicato per motivi di merito diversi da quelli in base al quale viene richiesto l'annullamento dell'atto; d) la mancanza di un'istanza da parte del contribuente.
- 2) Costituisce limite all'esercizio dell'autotutela: a) la sentenza passata in giudicato che abbia pronunciato sul merito della controversia; b) la decadenza del termine per l'esercizio del potere di accertamento o liquidazione lì dove sussistano atti definitivi e si controverte sulla soggettività passiva. In tal caso, infatti, il dovere di buona amministrazione non consente all'ufficio l'annullamento dell'atto impositivo lì dove non sia possibile accertare il tributo nei confronti dell'effettivo soggetto passivo di imposta, qualora questi non abbia provveduto al versamento dell'imposta dovuta ed il destinatario originario dell'atto non abbia adempiuto ai propri obblighi di denuncia, dichiarazione, comunicazione e rettifica.

ARTICOLO 20

Norme finali

- 1) Per quanto non disciplinato dall'art.1 all'art.20 del presente regolamento trova applicazione quanto previsto dalla legge n.27 luglio 2000 n.212.

CAPO SECONDO

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO, DEL PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE, ACQUIESCENZA E DISCIPLINA INTERNA DEL CONTENZIOSO INNANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

Titolo I -Regolamentazione dell'attività di accertamento, accertamento con adesione, acquiescenza e ravvedimento operoso

Art.21 - Modalità e termini per l'emissione dell'avviso di accertamento.

Art. 21bis - Finalità della definizione dell'accertamento con adesione.

Art. 22 - Ambito di applicazione.

Art. 23 - Avvio del procedimento.

Art. 24 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio.

Art.25 - Procedimento ad iniziativa del contribuente.

Art.26 - Invito a comparire per definire l'accertamento.

Art.27 - Atto di accertamento con adesione.

Art.28 - Perfezionamento della definizione.

Art.29 - Effetti della definizione.

Art.30 - Sanzione a seguito di adesione per omessa impugnazione.

Art.31 - Ravvedimento operoso.

Titolo II - Compensazione

Art.32 - Compensazione - definizione e presupposti.

Art.33 - Compensazione verticale e orizzontale.

Art.34 - Compensazione di Ufficio.

Art.35 - Istanza di parte.

Titolo III - Disciplina interna del contenzioso tributario

Art.36 - Rappresentanza del comune.

Art.37 - Misure organizzative e procedurali.

TITOLO I

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO, DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE, ACQUIESCENZA E RAVVEDIMENTO OPEROSO

ARTICOLO 21

Modalità e termini per l'emissione degli avvisi di accertamento

- 1) Il Comune, relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni e/o denunce incomplete, infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle dichiarazioni e/o denunce omesse o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato;
- 2) Gli avvisi di cui al 1) comma del presente articolo, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione e/denuncia o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt.16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472 e successive modificazioni;
- 3) Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono contenere tutte le indicazioni di cui all'art.5 del presente regolamento e devono essere sottoscritti dal Funzionario responsabile del tributo ovvero dal funzionario designato dal comune per la gestione del tributo.
- 4) Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n.639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie del comune, fermo restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'Ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.
- 5) I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle entrate ai sensi dell'art.52 comma 5, lett. b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, e successive modificazioni, nonché tra i soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura del Comune ed il superamento di un esame di idoneità.
- 6) Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio del comune di Galatone, sulla base della direzione e del coordinamento diretto del comune ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

ARTICOLO 21bis

Finalità della definizione dell'accertamento con adesione

- 1) La definizione dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997 n.218⁶, costituisce uno strumento di cui i contribuenti e gli uffici preposti all'attività di accertamento dei tributi si possono avvalere con l'obbiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione al fine di ridurre il contenzioso per tutte le parti in causa.

ARTICOLO 22

Ambito di applicazione

- 1) L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per gli atti impositivi di accertamento (avviso di accertamento o atti equipollenti) e non si estende agli avvisi di mera liquidazione del tributo conseguenti all'attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti (recupero di imposta dichiarata e non versata totalmente, errori materiali e di rendita), nonché agli atti di riscossione (ordinanza-ingiunzione; iscrizione a ruolo) di maggiori somme dovute per l'intervenuta definitività dell'atto di imposizione sia per mancata impugnazione dello stesso che per l'intervenuta sentenza definitiva a seguito di contenzioso tributario.
- 2) L'atto impositivo può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
- 3) Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile, e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo di mero fatto o di stima di valore, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le cosiddette "questioni di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali la obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
- 4) Competente alla definizione è il Funzionario Responsabile del tributo o della gestione del tributo.

ARTICOLO 23

Avvio del procedimento

- 1) Il procedimento di adesione può essere attivato a cura del Funzionario Responsabile prima della notifica dell'avviso di imposizione, ovvero, su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di imposizione.

ARTICOLO 24

Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

- 1) Il Funzionario Responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio ad un accertamento già formato, ma non ancora notificato, ha facoltà di inviare al contribuente, a mezzo raccomandata, apposito atto di invito a comparire nel quale devono essere indicati gli elementi identificativi dell'atto,

⁶ D.Lgs. n.218/97 "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale"

- della eventuale denuncia o dichiarazione a cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione, nonché il giorno ed il luogo della comparizione per il contraddittorio.
- 2) La partecipazione del contribuente, o di un suo delegato munito di apposita procura, nonostante l'invito non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito non è sanzionabile.
 - 3) Non può fissarsi la comparizione prima del decorso di giorni 15 dall'invio della raccomandata di invito. A richiesta, anche orale o telefonica del contribuente o del suo procuratore speciale, può essere differita, ma solo per una volta, salvo casi eccezionali, la data per la comparizione.
 - 4) La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio, lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano addivenire ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

ARTICOLO 25

Procedimento ad iniziativa del contribuente

- 1) Il contribuente al quale sia stato notificato l'atto di imposizione, non preceduto dall'invito di cui all'art.24 del presente regolamento, può formulare entro il termine di impugnativa innanzi alla Commissione Tributaria, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando anche il proprio recapito telefonico e fax. La istanza può essere presentata sia direttamente mediante consegna all'ufficio tributi o spedizione a mezzo raccomandata.
- 2) L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.
- 3) La presentazione della istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di giorni 90 dalla data di consegna diretta della istanza o di spedizione a mezzo raccomandata, sia dei termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo e delle sanzioni in misura ridotta.
- 4) Entro giorni 15 dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio formula l'invito a comparire a mezzo raccomandata, ovvero telefonicamente o a mezzo di comunicazione via fax o posta elettronica certificata.
- 5) Con riferimento ai presupposti dell'accertamento con adesione, e cioè la presenza di materia concordabile come qualificata nel precedente art.22 del presente regolamento, al fine di evitare incertezze da parte del contribuente nell'atto di imposizione deve essere indicato se in relazione allo stesso può essere presentata istanza di definizione concordata. Se a seguito di tempestiva presentazione della istanza su iniziativa del contribuente e nella ipotesi di mancata indicazione nell'atto di imposizione della facoltà di avvalersi della definizione concordata, o errata indicazione della menzionata facoltà, qualora difettino i presupposti di diritto per la definizione, l'Ufficio comunica senza indugio a mezzo raccomandata a.r. il diniego alla chiesta definizione. Al fine di evitare disagi per il contribuente e garantirgli il diritto di impugnativa o pagamento ridotto per acquiescenza nei casi in cui sia erroneamente indicato nell'atto la facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione, sono confermati gli effetti di sospensione del termine per giorni 90 sia per la impugnativa che per il pagamento per acquiescenza.
- 6) La presentazione della istanza con adesione, malgrado l'atto impositivo rechi indicazione contraria, rende l'istanza presentata priva di qualsivoglia effetto. In tal caso, l'ufficio non ha alcun obbligo di comunicazione o di invio di invito a comparire, rimane, quindi, privo di sospensione il termine di rito di giorni 60 dalla notifica, sia per la impugnazione dell'atto di accertamento che il il termine di rito per il pagamento in misura ridotta per volontaria omessa impugnazione.

ARTICOLO 26

Invito a comparire per definire l'accertamento

- 1) La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
- 2) Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
- 3) Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

ARTICOLO 27

Atto di accertamento con adesione

- 1) A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il contribuente e/o il suo procuratore speciale, l'Ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore speciale e dal Funzionario responsabile del tributo.
- 2) Nell'atto di adesione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione. Le sanzioni sono calcolate in ragione di 1/4 di quelle dovute, commisurate sulla maggiore imposta definita. La riduzione ad ¼ non trova applicazione per le sanzioni di omesso o ritardato versamento della imposta, anche nelle ipotesi in cui la misura del tributo venga rideterminata in sede di accertamento con adesione.

ARTICOLO 28

Perfezionamento della definizione

- 1) La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso. Può essere disposto il pagamento in forma rateale fino ad un massimo di n. 10 rate mensili, su richiesta del contribuente, solo qualora l'importo complessivamente dovuto per la definizione risulti superiore ad Euro 1.500,00 per ogni atto di accertamento concordato. In caso di pagamento rateale, vengono applicati sulle somme dovute gli interessi calcolati secondo i tassi previsti dalla normativa nazionale, dalla data di sottoscrizione dell'adesione.
- 2) Per gli importi superiori ad € 1.500 l'ufficio subordina la concessione della rateazione alla presentazione da parte del contribuente di idonea garanzia tramite polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
- 3) In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, il contribuente decade automaticamente dalla rateazione ed il credito tributario residuo diviene immediatamente esigibile nelle forma di legge e deve essere versato in un'unica soluzione, entro la scadenza della rata successiva, con la maggiorazione della sanzione

del 30% dell'importo non versato nel termine previsto. In difetto di adempimento si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute.

- 4) Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire, anche a mezzo fax, la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. L'Ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

ARTICOLO 29

Effetti della definizione

- 1) La definizione si perfeziona con il versamento dell'intera somma o in caso di dilazione concessa, con il versamento della prima rata.
- 2) L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso del comune alla data medesima.
- 3) L'atto di adesione può tuttavia sempre essere annullato dall'Ufficio, con consequenziale riviviscenza della validità dell'avviso di accertamento originario, se causato esclusivamente da un errore di diritto, ovvero se fondato su atti e documenti scoperti falsi o dichiarati tali successivamente, con sentenza passata in giudicato, oppure se contrario ad una sentenza passata in giudicato fra le parti, di cui uno o entrambe le parti ignoravano l'esistenza.
- 4) All'atto della sottoscrizione il contribuente si obbliga al versamento delle intere somme conciliate a titolo di imposta, sanzioni ed interessi entro giorni 20 dalla sottoscrizione, in caso di pagamento dilazionato alle scadenze previste, fermo restando l'obbligo del versamento della prima rata entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione. Per quanto innanzi, il mancato rispetto del termine per il versamento costituisce violazione punibile ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 18 dicembre 1997 n.471⁷ con la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato nel termine previsto.
- 5) Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del versamento dell'intera somma o della prima rata in caso di pagamento frazionato.
- 6) In caso di omesso versamento dell'intero importo o della prima rata la adesione non si perfeziona e l'atto di imposizione ritrova piena validità ed efficacia. In tal caso il termine per impugnare l'atto è di giorni 60 dalla notifica oltre alla sospensione di giorni 90 dalla data di presentazione della istanza di accertamento con adesione.

ARTICOLO 30

Sanzione a seguito di adesione per omessa impugnazione (acquiescenza)

- 1) Le sanzioni irrogate con l'avviso di accertamento o atto equipollente, con la sola esclusione di quella per omesso o ritardato pagamento qualora irrogata, sono dovute in ragione di 1/4 dell'importo indicato nell'atto di imposizione se il contribuente effettua il pagamento, entro il termine di impugnativa dell'atto, della intera somma dovuta per

⁷ D.Lgs. n.471/97 “ Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi....”

- imposta, interessi e sanzioni in misura ridotta, sempre che non si stia legittimamente presentata dal contribuente istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art.25 del presente regolamento.
- 2) L'atto di accertamento deve contenere l'avvertenza e la indicazione delle somme dovute qualora il contribuente voglia avvalersi della definizione a seguito di volontaria omessa impugnazione.
 - 3) Le somme versate ai sensi del primo comma del presente articolo non sono ripetibili in alcun modo e non possono essere oggetto di richiesta successiva di restituzione e/o rimborso da parte del contribuente, costituendo il pagamento della imposta, degli interessi e delle sanzioni in misura ridotta comportamento volontario di accettazione e transazione irrevocabile dell'atto di accertamento, salvo le ipotesi di annullamento dell'avviso di accertamento nell'esercizio della facoltà di autotutela.

ARTICOLO 31

Ravvedimento operoso

- 1) La sanzione è ridotta, secondo il disposto del II comma del presente articolo, sempre che la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto conoscenza
- 2) E' dovuta una sanzione pari ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di giorni trenta dalla data prevista per il pagamento; è dovuta una sanzione pari ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione e/o denuncia relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione; è dovuta la sanzione di un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione e/o denuncia, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
- 3) Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati secondo le disposizioni dell'art. 51 del presente regolamento con maturazione giorno per giorno.

TITOLO II

COMPENSAZIONE

ARTICOLO 32

Compensazione - definizione e presupposti

- 1) Ai sensi dell'art.6 del presente regolamento ed in ossequio al disposto dell'art.1 comma 167 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 (Finanziaria 2007) sussiste compensazione quando il cittadino è insieme titolare di un credito tributario nei confronti del comune, e soggetto passivo di un obbligazione tributaria. In tal caso il cittadino-contribuente può

- chiedere o il comune proporre di propria iniziativa l'estinzione del proprio debito per la quota corrispondente, secondo le disposizioni del presente titolo II del regolamento;
- 2) La compensazione è definita "verticale" quando riguarda diverse annualità o periodi del medesimo tributo. La compensazione è definita "orizzontale" quando riguarda tributi diversi.
 - 3) Sono esclusi dall'ambito di applicabilità della compensazione canoni, rette e corrispettivi od altre entrate di natura non tributaria.
 - 4) Il contribuente può opporre in compensazione il suo credito tributario nei confronti del comune solo se è liquido ed esigibile ai sensi dell'art.1243 Cod. Civ.⁸, ovvero se è stato riconosciuto e liquidato dall'Ufficio competente.
 - 5) La compensazione non opera quando il credito del contribuente è prescritto, anche se al momento della coesistenza col debito la prescrizione non era maturata.
 - 6) Possono essere compensate somme dovute a titolo di tributo, di sanzione o di interessi.

ARTICOLO 33

Compensazione - verticale e orizzontale

- 1) La compensazione verticale è disposta dal Funzionario Responsabile del tributo o funzionario designato alla gestione, tra diverse annualità o periodi del medesimo tributo.
- 2) La compensazione orizzontale è generalmente esclusa, tuttavia la amministrazione si riserva di valutare l'ammissibilità della compensazione orizzontale, su specifica istanza di parte rivolta all'ufficio tributi.

ARTICOLO 34

Compensazione di ufficio

- 1) Qualora nel procedere all'emissione dell'avviso di accertamento o di qualsivoglia atto di imposizione o invito di pagamento, l'Ufficio tributi riconosca la sussistenza di un credito in capo al debitore per il medesimo tributo e per la medesima annualità o periodo oggetto di accertamento, la compensazione opera automaticamente e di ufficio, di talchè si richiederà in pagamento la maggior somma dovuta al netto della compensazione operata.
- 2) Per i tributi riscossi a mezzo ingiunzioni o a mezzo ruoli, la compensazione può essere effettuata di ufficio al momento della iscrizione a ruolo del tributo o della emissione dell'ingiunzione fiscale.

ARTICOLO 35

Istanza di parte

- 1) Il contribuente può chiedere, con apposita istanza scritta, che sia dichiarata la estinzione totale o parziale di un obbligazione tributaria per compensazione se ha maturato il diritto al rimborso del medesimo tributo per altre annualità. Nell'istanza dovranno essere chiaramente indicati:
 - I dati anagrafici e fiscali dell'istante;
 - Il debito tributario di cui si chiede l'estinzione;

⁸ Art.1243 Cod. civ. "Compensazione legale e giudiziale"

- Il credito vantato, con la distinzione fra tributi, sanzioni ed interessi;
 - Gli anni o periodi di competenza degli importi;
 - Il termine di scadenza del pagamento del tributo.
- 2) La richiesta di compensazione può essere presentata anche con riferimento ad una istanza di rimborso precedentemente trasmessa.
 - 3) In tal caso dovrà essere allegata copia dell'istanza di rimborso, o della ricevuta di presentazione della stessa, e dovranno comunque essere indicati tutti i dati necessari alla sua individuazione.
 - 4) L'accoglimento della istanza di compensazione comporta la rinuncia alla richiesta di rimborso.
 - 5) Il Funzionario Responsabile del tributo o della gestione del tributo, verificata la fondatezza del credito vantato dal contribuente e corretti gli errori di calcolo, eventualmente riscontrati, comunica al contribuente verbalmente, previo invito o con comunicazione a mezzo raccomandata, l'esito della istanza di compensazione, assegnando al contribuente il termine per il versamento delle eventuali maggiori somme residue dovute, o le modalità per la riscossione delle eventuali residue somme dovute a rimborso.

TITOLO III

DISCIPLINA INTERNA DEL CONTENZIOSO INNANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

ARTICOLO 36

Rappresentanza del Comune

- 1) Il Comune, oltre che con il Sindaco, può stare in giudizio anche mediante il Dirigente dell'Ufficio Tributi e/o il Funzionario Responsabile del tributo o della gestione del tributo.
- 2) il Dirigente e/o Funzionario competente, ha il potere di decisione autonoma sulla scelta di resistere, intervenire e agire nei giudizi innanzi alle Commissioni Tributarie, valutando tutti gli aspetti della controversia in fatto ed in diritto, e il potere di rappresentanza diretta e sostanziale del comune sottoscrivendo gli atti processuali.
- 3) Il Funzionario delegato oltre a provvedere alla rappresentanza e difesa del Comune all'atto della costituzione in giudizio e, successivamente il deposito di documenti, memorie e note difensive, ha il potere di presenziare alle pubbliche udienze innanzi alla commissione tributaria provinciale e regionale; inoltre, tenuto conto dell'eventuale possibilità di soccombenza alle spese anche compete al Funzionario Responsabile o designato, il potere di conciliare in tutto o in parte la controversia secondo il disposto dell'art.48 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546⁹. Se il valore della lite da conciliare intendendosi come valore la somma richiesta comprensiva di imposta pura, sanzioni ed interessi risulti superiore ad Euro 5.000,00 per ogni singolo atto di imposizione, è necessario il preventivo parere della Giunta Comunale su richiesta del funzionario responsabile della gestione del tributo.
- 4) La difesa e rappresentanza in giudizio, anche limitatamente alla sola fase di discussione orale, può essere affidata a liberi professionisti esterni, preferibilmente specialisti nel

⁹ D.Lgs. n.546/92 "Disposizioni sul processo tributario"

settore tributario, abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni Tributarie se iscritti nei relativi albi professionali.

ARTICOLO 37

Misure organizzative e procedurali

- 1) Il ricorso della controparte deve essere presentato al protocollato generale del comune in arrivo nello stesso giorno di consegna o ricevimento a mezzo posta.
- 2) Il ricorso e qualsiasi atto processuale devono essere fatti pervenire ai funzionari preposti e/o professionisti nominati con la massima rapidità, ponendo particolare riguardo per l'istanza di sospensione dell'atto impugnato ed alla richiesta della discussione in pubblica udienza, all'avviso di trattazione della controversia, al dispositivo e alla notifica ad istanza della controparte della sentenza.
- 3) L'Ufficio tributi deve acquisire nel più breve tempo possibile il testo integrale delle sentenze sfavorevoli senza attendere la notifica della controparte, ciò al fine di verificare i presupposti per una loro immediata impugnativa. In mancanza di presupposti non è proposta impugnazione e qualora via sia soccombenza alle spese se ne dispone senza indugio il pagamento alla parte vittoriosa onde evitare le ulteriori spese per la esecuzione.
- 4) Nelle more dell'impugnazione, è assicurato l'adempimento delle sentenze e ordinanze esecutive emanate in favore del contribuente, predisponendo tuttavia le misure possibili ed opportune per non pregiudicare gli interessi dell'amministrazione in caso di riforma o cassazione del provvedimento giurisdizionale eseguito.
- 5) Qualora dal contenuto del ricorso proposto dal contribuente risulti incontrovertibile la fondatezza dei motivi di gravame, senza indugio il Funzionario preposto deve provvedere in autotutela all'annullamento totale o parziale dell'atto impugnato, comunicando il provvedimento a mezzo racc. a.r. al contribuente presso il domicilio eletto e depositando alla segreteria della Commissione adita copia della comunicazione e della ricevuta di ritorno avendo cura di richiedere la estinzione del giudizio ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546 nonché la compensazione delle spese. Il previo e formale annullamento totale e/o parziale dell'atto impugnato, non inibisce, nel rispetto dei termini di decadenza, la notifica di un nuovo avviso di accertamento per i medesimi tributi ed annualità o periodi di imposta. Non necessita la notifica di un nuovo avviso qualora l'annullamento sia parziale, in tal caso sarà sufficiente nell'atto di costituzione in giudizio limitare la pretesa tributaria chiaramente motivando i motivi della riduzione del quantum accertato.

CAPO TERZO

PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI SANZIONI, RISCOSSIONE , INTERESSI , PAGAMENTI E RIMBORSI

Titolo I - Sanzioni

- Art.38 - Principi generali
- Art.39 - Gravità della violazione
- Art.40 - Manifesta sproporzione
- Art.41 - Cause di non punibilità ed esimenti
- Art.42 - Criteri per la graduazione della sanzione
- Art.43 - Procedimento di calcolo per la determinazione della sanzione
- Art.44 - Concorso di violazioni e violazioni continuate
- Art.45 - Recidiva
- Art.46 - Irrogazione della sanzione

TITOLO II - Riscossione

- Art.47 - Forme della riscossione
- Art.48 - Riscossione diretta
- Art.49 - Riscossione coattiva

TITOLO III - Rimborso e interessi

- Art.50 - Principi in materia di rimborso
- Art.51 - principi in materia di interessi

TITOLO IV - Principi in materia di entrate determinazione delle aliquote e tariffe, controlli e recuperi

- Art.52 - Principi in materia di entrate
- Art.53 - Definizione delle competenze
- Art.54 - Forme di gestione delle entrate
- Art.55 - Responsabilità
- Art.56 - Principi in materia di controlli e recuperi

TITOLO I

SANZIONI

ARTICOLO 38

Principi generali

- 1) Allo scopo di consentire la corretta ed imparziale gestione dei poteri sanzionatori in materia di tributi di competenza del comune, il funzionario competente applica la sanzione prevista in base ai criteri di riferimento codificati nel titolo I del Capo III del presente regolamento, nonché dei principi di cui all'art.7 del presente regolamento.
- 2) Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate in un minimo ed un massimo secondo i principi di cui ai decreti legislativi n.471¹⁰, 472¹¹ e 473¹² del 18 dicembre 1997, tenuto altresì conto della potestà regolamentare di cui all'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446¹³ e dell'art.50 della legge 27 dicembre 1997 n.449¹⁴.
- 3) La sanzione può essere irrogata con un apposito atto di contestazione ovvero in caso di liquidazione o di accertamento con il medesimo atto con il quale si richiedono maggiori somme a titolo di tributi.
- 4) L'avviso di applicazione della sanzione deve contenere oltre alle indicazioni di cui all'art.5 del presente regolamento, tutti gli altri ulteriori elementi utili per la individuazione della sanzione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione medesima, nonché, nei casi di irrogazione di sanzione in misura superiore al minimo edittale previsto per ogni singola violazione, l'avviso deve esprimere una congrua motivazione sulle ragioni di fatto e di diritto che hanno indotto l'ufficio ad irrogare la sanzione anche per un importo superiore al minimo edittale.
- 5) Le sanzioni non sono trasmissibili agli eredi.

ARTICOLO 39

Gravità della sanzione

- 1) Nel determinare l'entità della sanzione tributaria in misura superiore al minimo edittale si ha riguardo alla gravità della violazione commessa, desunta dagli elementi che seguono:
 - condotta dell'agente, precedente alla constatazione della violazione ovvero alla comunicazione di inizio procedimento nei suoi confronti, in relazione agli adempimenti tributari alla cui violazione è connessa l'applicazione della sanzione;
 - opera da lui svolta, spontaneamente ed efficacemente, per eliminare od attenuare le conseguenze dannose della violazione, in relazione a quanto al precedente punto;
 - sua personalità, desunta anche da precedenti violazioni di tributi di competenza del Comune;
 - sue condizioni economiche e sociali, desunte dai dati in possesso del comune o che l'ente sia comunque titolato a richiedere ad altre amministrazioni, quando si ritenga

¹⁰ D.Lgs. n.471/97 “Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposte sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi...”

¹¹ D.Lgs. n.472/97 “Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie”

¹² D.Lgs. n.473/97 “Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti...”

¹³ D.Lgs. n.446/97 “...riordino della disciplina dei tributi locali”

¹⁴ L. n.449/97 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”

che, in relazione a tali condizioni, l'applicazione della sanzione nella misura massima sia inefficace ovvero che la misura comminata sia comunque eccessivamente onerosa.

ARTICOLO 40

Manifesta sproporzione

- 1) Nell'aumentare la sanzione non si possono comunque oltrepassare i limiti della manifesta sproporzione fra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione medesima. In tal caso si rende applicabile il comma 4 dell'art.7 del D.Lgs. n.472/97.
- 2) Ai fini del comma 1) del presente articolo si verifica manifesta sproporzione fra tributo dovuto e sanzione applicata allorquando concorrono eccezionali circostanze che portano a determinare una sanzione complessivamente superiore al triplo del tributo cui la violazione stessa si riferisce. In tal caso la sanzione è comunque ridotta al limite massimo del triplo del tributo dovuto.
- 3) La disposizione di cui al comma precedente non trova applicazione nella fattispecie del concorso di violazioni e delle violazioni continuate, come disciplinata dall'art.12 del citato D.lgs. 472/97, per il qual caso si verifica manifesta sproporzione laddove la sanzione irrogata, a seguito della applicazione del cumulo giuridico sia superiore a quella risultante dal cumulo materiale delle sanzioni previste per le singole violazioni.

ARTICOLO 41

Cause di non punibilità ed esimenti

- 1) E' esclusa la presenza di obbiettive condizioni di incertezza in ordine alla portata ed all'ambito applicativo della norma violata di cui all'art.6 comma 2 del D.Lgs. 472/97 ed art.7 comma 4 del presente regolamento generale allorquando la formulazione della legge sia chiara ovvero quando sulla disposizione medesima si sia comunque formato un prevalente orientamento giurisprudenziale o amministrativo al quale il contribuente possa conformare la propria condotta, ovvero quando la violazione concerne valutazioni estimative.
- 2) Nel valutare la esimente dell'ignoranza inevitabile della norma violata di cui al comma 4 dell'art.6 del D.Lgs. n.472/97, si avrà riguardo, congiuntamente, sia all'elemento oggettivo, rappresentato dall'assolvimento da parte dell'autore della violazione del suo dovere di informazione con la diligenza connessa alla propria conoscenza ed esperienza, che all'elemento soggettivo costituito dalle qualità personali e professionali dell'autore della violazione, in relazione alla conoscibilità e comprensibilità della norma. E' esclusa la ignoranza inevitabile con riferimento a violazioni connesse agli obblighi di denuncia, dichiarazione, versamento e valutazioni estimative.
- 3) Nel valutare l'esimente della forza maggiore quale causa della violazione della norma tributaria, si fa riferimento alla presenza di una o più circostanze non dipendenti in modo diretto ed immediato dalla volontà o dalla potestà del soggetto agente che impediscono in modo assoluto l'adempimento totale o parziale dell'obbligazione tributaria, nei termini e nei modi prescritti dalla norma di specie.
- 4) La difficoltà economica non è considerata forza maggiore.
- 5) L'onere della prova è a carico di colui che invoca le esimenti.

ARTICOLO 42

Criteria per la graduazione della sanzione

- 1) Allorquando la legge, nel determinare l'entità delle sanzioni pecuniarie in materia di tributi locali di competenza del Comune ne preveda la comminatoria entro un limite minimo e massimo, si terrà conto dei criteri di seguito riportati:
 - La gravità della violazione è desunta sia dall'elemento oggettivo rappresentato dal rapporto fra l'entità quantitativa del tributo evaso o parzialmente evaso e quello complessivamente dovuto per ciascun periodo di imposta, sia di quello soggettivo inerente la valutazione degli aspetti di cui al precedente art.39 del presente regolamento;
 - Nel determinare la gravità della violazione sulla scorta dell'elemento oggettivo di cui al precedente punto del presente articolo, si potrà applicare al minimo della sanzione prevista per ogni singola violazione, un incremento stabilito nelle misure che seguono:
 - a) incremento sino ad 1/5 se il rapporto di cui al primo punto del presente articolo non supera il 30%;
 - b) incremento da 1/5 sino alla metà se il rapporto di cui al primo punto del presente articolo supera il 30% e sino al 50%;
 - c) incremento dalla metà all'intero, se il rapporto di cui al punto primo del presente articolo supera il 50%.
- 2) Nel determinare la gravità della violazione sulla scorta dell'elemento soggettivo di cui al primo punto del presente articolo si applicherà al minimo della sanzione prevista per la singola fattispecie, un incremento stabilito nelle misure che seguono:
 - d) incremento sino al 10% se non sussistono comportamenti spontanei del contribuente, anche successivi alla contestazione della violazione e/o alla comunicazione di inizio del procedimento, volti a ridurre le conseguenze dannose della violazione;
 - e) decremento sino al 10% in relazione a particolari condizioni economiche e sociali del contribuente tali da rendere eccessivamente onerosa la misura della sanzione applicabile.
 - f) Nell'ipotesi di concorso tra le fattispecie di incremento per elementi oggettivi ed incremento o decremento per elementi soggettivi, si procederà alla sommatoria dei singoli incrementi e decrementi.
- 3) Non è dovuta la sanzione specifica quando sussistono i presupposti di cui al comma 5 dell'art.7 del presente regolamento.

ARTICOLO 43

Procedimento di calcolo per la determinazione della sanzione

- 1) Il procedimento di calcolo per la determinazione della singola sanzione, tenuto conto di quanto disposto dal precedente art.43 seguirà il seguente iter:
 - La sanzione base è costituita dal minimo edittale previsto per le singole violazioni dalla normativa di specie;
 - Su tale base si computano gli incrementi previsti in relazione al comma 1 del precedente art. 42;
 - Sulla sanzione così ottenuta si calcola poi l'ulteriore incremento previsto per la ipotesi di recidiva di cui al successivo art.45 del presente regolamento;
 - La sanzione così determinata viene presa a base per l'eventuale calcolo dell'aumento conseguente al concorso di violazioni ovvero alla continuazione a mente del successivo art.44.

- 2) In ogni caso, fatte salve le ipotesi del ravvedimento operoso di cui all'art.31 del presente regolamento, dell'accertamento con adesione ex art.21bis e dell'acquiescenza a mente dell'art.30, la sanzione applicata non potrà scendere al di sotto dei minimi edittali previsti dalle singole normative di specie.

ARTICOLO 44

Concorso di violazioni e violazioni continuate

- 1) La graduazione delle sanzioni previste per le fattispecie di concorso di violazioni e della continuazione e disciplinate dall'art.12 del D.lgs. n.472/97, come sostituito dall'art.2 comma 1, lett. e) del D. Lgs. 5 giugno 1998 n.203¹⁵, è stabilita dalle norme che seguono:
 - a) qualora le disposizioni violate, ovvero le violazioni della medesima disposizione sono più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, incrementata del 100%;
 - b) qualora le disposizioni violate, ovvero le violazioni della medesima disposizione siano in numero non superiore a due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, incrementata della metà;
 - c) qualora le violazioni di cui ai commi precedenti afferiscano a più di due periodi di imposta consecutivi per il medesimo tributo, la sanzione base cui riferire l'incremento è quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del doppio.
- 2) La sanzione comminata non può in alcun caso essere superiore a quella risultante dal cumulo materiale delle sanzioni previste per le singole violazioni.
- 3) Le ipotesi di continuazione e di concorso non si configurano qualora le violazioni interessate siano comunque riferibili ad autori diversi.

ARTICOLO 45

Recidiva

- 1) Qualora il contribuente sia incorso nei tre anni precedenti l'irrogazione della sanzione, nella fattispecie "recidiva" come contemplata dal comma 3 dell'art.7 del d.lgs. n.472/97, la sanzione determinata ai sensi del precedente art.42 del presente regolamento, è incrementata come segue:
 - a) incremento pari ad 1/5, qualora le violazioni oggetto di recidiva siano in numero non superiore a due;
 - b) incremento pari alla metà, qualora le violazioni oggetto di recidiva siano in numero superiore a due.
- 2) Per violazione della stessa indole si intende ogni violazione della stessa disposizione e/o disposizioni anche diversa, relative ai tributi di competenza dell'ente, purchè presentino profili di sostanziale identità quanto alla natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano.

¹⁵ D.Lgs. n.203/98 "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997 n.471, 472 e 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie

ARTICOLO 46

Irrogazione della sanzione

- 1) Ai fini del procedimento di irrogazione della sanzione tributaria si applicherà il meccanismo della previa contestazione degli addebiti al trasgressore come previsto dall'art.16 del D. Lgs. n.472/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in tutte le fattispecie di violazioni che non incidono direttamente sulla determinazione del tributo, qualora la sanzione non venga irrogata unitamente all'avviso di accertamento del tributo medesimo stante la sussistenza di altre violazioni di natura sostanziale.
- 2) Si riterrà, invece, applicabile il procedimento di irrogazione immediata come previsto dall'art.17 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni e integrazioni, in tutte le fattispecie di violazioni che incidono sulla determinazione del tributo ivi comprese le sanzioni relative agli omessi o tardivi versamenti, quando non riscosse mediante invito al pagamento, ingiunzione o iscrizione a ruolo.
- 3) La definizione agevolata di cui al comma 2 del citato articolo 17 del D.Lgs.n.472/97 non è consentita per la sanzione relativa all'omesso, tardivo o parziale versamento.

TITOLO II

RISCOSSIONE

ARTICOLO 47

Forme della riscossione

- 1) La riscossione delle entrate tributarie può essere effettuata, in forma diretta, ovvero, mediante affidamento in concessione a soggetti terzi abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni.
- 2) L'affidamento in concessione a terzi può comprendere tutte le fasi della attività di riscossione, quali la riscossione ordinaria, sia essa volontaria o a mezzo ruolo, la riscossione coattiva, oppure solo una di essa.
- 3) Il concessionario provvede alla riscossione e rendicontazione nei modi previsti dalla legge e dagli accordi negoziali contenuti nella convenzione di affidamento della concessione.
- 4) Il pagamento dei tributi deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ARTICOLO 48

Riscossione diretta

- 1) La riscossione diretta se disposta, avviene mediante versamento nei conti correnti postali aperti per ciascun tributo dal comune ovvero tramite altre eventuali modalità previste dalle singole discipline di settore.
- 2) L'amministrazione promuove la diffusione di modalità di pagamento per via telematica e iniziative nel campo della comunicazione con il cittadino contribuente.

ARTICOLO 49

Riscossione coattiva

- 1) La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate nei termini previsti dalla disciplina di ciascun tributo, può essere effettuata con ingiunzione fiscale ai sensi di quanto disposto dal R.D. 14.4.1910 n.639¹⁶ o con ruolo del concessionario del servizio di riscossione ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n.602 del 29.9.1973¹⁷ e successive integrazioni e modificazioni.
- 2) Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
- 3) Non si procede a riscossione coattiva quando la somma dovuta dal debitore con riferimento all'importo del tributo dovuto, sia di modesto ammontare e comunque non superiore ad € 12,00. In ogni caso, non si procede alla riscossione di crediti di ammontare pari o inferiore alle spese per la ingiunzione, o in caso di affidamento al concessionario, al compenso dovuto per la loro riscossione.
- 4) Alla formazione ed alla approvazione degli atti provvede direttamente il Funzionario responsabile o designato della gestione del tributo se trattasi di entrate di carattere tributario, o il Funzionario responsabile dell'Ufficio o del Servizio se trattasi di entrate di carattere patrimoniale.

TITOLO III

RIMBORSO - INTERESSI

ARTICOLO 50

Principi in materia di rimborso

- 1) Il rimborso di tributo o altra entrata ad esso collegata versata e risultata non dovuta è disposto, su richiesta del contribuente, o d'ufficio, se direttamente riscontrato il diritto al rimborso del contribuente.
- 2) La richiesta di rimborso deve essere presentata con apposita istanza motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento, entro il termine previsto dall'art.1 comma 164 della legge 27 dicembre 2006 n.296 e cioè entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato definitivamente il diritto alla restituzione.
- 3) Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi calcolati secondo le disposizioni di cui al successivo art.51 del presente regolamento.
- 4) Il rimborso, se riconosciuto dovuto, deve essere effettuato entro giorni 180 dalla data di presentazione dell'istanza.
- 5) Il rimborso può essere sospeso dall'Ufficio competente qualora nei confronti del contribuente sia stato accertato il mancato pagamento di un entrata comunale di qualsivoglia natura, anche qualora sussista contestazione sulla pretesa comunale. In tal caso è attivabile d'ufficio la procedura di compensazione di cui agli artt.32 e seguenti del presente regolamento.

¹⁶ R.D. n.639/10 "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello stato"

¹⁷ D.P.R. n.602/73 "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito"

ARTICOLO 51

Principi in materia di interessi

- 1) La misura annua degli interessi dovuti per rapporti di credito e debito relativi ai tributi locali è determinata nel limite di 2,5 punti percentuali di differenza rispetto al tasso legale corrente.
- 2) Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili;
- 3) Interessi nella stessa misura di cui ai precedenti commi 1 e 2 spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

TITOLO IV

PRINCIPI IN MATERIA DI ENTRATE, CONTROLLI E RECUPERI

ARTICOLO 52

Principi in materia di entrate

- 1) Il Comune assicura la massima diffusione degli atti e delle informazioni in materia di entrate, attraverso i propri uffici, nonché con ogni altro mezzo efficace di comunicazione, e promuove l'adozione di misure che semplificano il rapporto con gli utenti e i contribuenti, anche mediante iniziative di concertazione con altre amministrazioni e le associazioni rappresentative dei Comuni.
- 2) Le disposizioni del presente regolamento dall'art.1 all'art.52 compreso, in quanto norme regolamentari trovano applicazione per tutti i tributi comunali se non incompatibili con le disposizioni specifiche di ogni singolo tributo.
- 3) Il presente Regolamento Generale delle Entrate entra in vigore dal 1 gennaio dell'anno 2007 qualora approvato entro il termine di approvazione del bilancio come previsto dalla normativa vigente;
- 4) I regolamenti concernenti le entrate tributarie, unitamente alla relativa delibera di approvazione sono trasmessi al Ministero statale competente, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi, e vengono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ARTICOLO 53

Definizione delle competenze

- 1) In conformità alle disposizioni statutarie comunali ed alle singole leggi di imposta, il Comune approva i regolamenti delle entrate e, in conformità ad essi delibera le aliquote, i canoni, le tariffe ed i corrispettivi, oppure le loro variazioni, nel termine di approvazione del bilancio se non previsto diversamente dalla legge, L'organo competente delibera, altresì la misura delle addizionali ai tributi erariali o regionali, nei limiti consentiti dalla norme di legge.

- 2) La Giunta Comunale delibera, secondo quanto previsto negli atti di cui al comma 1 del presente articolo, le disposizioni di attuazione, nonché i criteri cui si informa la gestione delle entrate ed il controllo degli adempimenti degli utenti e dei contribuenti; stabilisce in particolare, l'eventuale proroga dei termini per gli adempimenti, per comprovate circostanze di carattere generale, stabilisce criteri e modalità in materia di liquidazione, accertamento, sanzioni, riscossione, rimborso ed interessi sempre nel rispetto di quanto prescritto nelle disposizioni regolamentari e legislative vigenti.
- 3) Il Funzionario Responsabile del tributo o incaricato della gestione e/o il Dirigente del competente Ufficio dei tributi, assume i provvedimenti applicativi finalizzati a riscuotere o rimborsare, ad accertare la sussistenza e l'entità dell'obbligo a carico dell'utente o del contribuente inadempiente e ad applicare le sanzioni, emette gli atti di autotutela e gestisce la procedura di interpello ed accertamento con adesione, cura gli atti occorrenti per la difesa e rappresentanza del comune innanzi alle commissioni tributarie, appone il visto di esecutorietà sui ruoli, cura la formazione delle ingiunzioni, concede le dilazioni ed ogni altro adempimento relativo alle entrate in conformità del presente regolamento, provvedendo a tali attività nel rispetto dei criteri e delle priorità fissati dalla Giunta, improntando l'azione amministrativa ad efficienza, efficacia ed economicità.
- 4) Ai fini del potenziamento dell'azione di gestione, controllo ed accertamento in materia di entrate tributarie la Giunta può individuare compensi incentivanti a favore del personale addetto al controllo in misura percentuale alle somme effettivamente riscosse per l'attività svolta.

ARTICOLO 54

Forme di gestione delle entrate

- 1) Il Consiglio Comunale attraverso l'approvazione dei regolamenti generali e/o speciali determina le forme di gestione delle entrate, in conformità ai principi contenuti nell'art.52 del D.Lgs. n.446/97, avendo riguardo al perseguimento degli obiettivi di efficienza, trasparenza, economicità, semplificazione e parità di trattamento.
- 2) L'eventuale affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per l'utente o il contribuente.
- 3) Le disposizioni del presente regolamento, e per quanto non previsto, dagli altri regolamenti comunali ed leggi statali in quanto compatibili, devono essere osservate anche dai soggetti gestori, pubblici o privati, ad integrazione di quanto stabilito dalle singole convenzioni stipulate.

ARTICOLO 55

Responsabilità

- 1) La gestione di uno o più tributi è attribuita ad un responsabile, anche con qualifica non dirigenziale, in relazione a quanto previsto dall'art.52 lettera d) del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta;
- 2) Il Funzionario Responsabile del tributo e designato alla gestione del tributo provvede, in conformità alle risorse assegnate al loro ufficio, alle misure organizzative necessarie per lo svolgimento di tutte le attività connesse all'incarico conferito indicate nell'art.53 n.3 del presente regolamento e di tutte quelle necessarie per la corretta e funzionale gestione del tributo.

- 3) Per i tributi e le entrate patrimoniali eventualmente concesse in appalto, il predetto funzionario vigila sull'attività del concessionario, con l'obbligo di segnalare tempestivamente alla Giunta comunale eventuali irregolarità compiute da tali soggetti.

ARTICOLO 56

Principi in materia di controlli e recuperi

- 1) Nelle attività di liquidazione, controllo degli adempimenti ed accertamento delle fattispecie imponibili, il responsabile del tributo o incaricato della gestione del tributo provvede alle istruttorie previste per il tributo, acquisendo, anche in via telematica, elementi e notizie presso altri enti pubblici, senza richiedere al contribuente documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, a meno che non sussistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti relativi alla posizione del contribuente.
- 2) Gli altri Uffici Comunali sono tenuti a fornire all'ufficio Tributi tutte le informazioni, pareri, valutazioni e documenti che il predetto ufficio ritenga necessarie o utili per l'espletamento dell'attività di accertamento.
- 3) Gli atti impositivi, sia di accertamento, di liquidazione e di riscossione sono notificati, anche mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, presso il domicilio o la residenza del destinatario risultante dai registri dell'anagrafe o, comunque, desumibile dagli elementi in possesso degli Uffici.

CAPO IV

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

Titolo I - Principi Generali

- Art.57 - Finalità
- Art.58 - Presupposto dell'imposta
- Art.59 - Definizione di fabbricati, aree fabbricabili e terreni
- Art.60 - Pertinenze delle abitazioni
- Art.61 - Immobili non soggetti ad imposta
- Art.62 - Soggetto attivo
- Art.63 - Soggetti passivi
- Art.64 - Casi particolari di soggettività passiva
- Art.65 - Determinazione delle aliquote
- Art.66 - Base imponibile
- Art.67 - Esenzioni
- Art.68 - Riduzione dell'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili
- Art.69 - Detrazioni per abitazione principale
- Art.70 - Abitazione principale
- Art.71 - Versamenti
- Art.72 - Dichiarazioni

Titolo II - Attività di controllo

- Art.73 - Liquidazione ed accertamento
- Art.74 - Riscossione coattiva
- Art.75 - Sanzioni ed interessi
- Art.76 - Rimborsi
- Art.77 - Contenzioso
- Art.77 bis - Indennità di esproprio
- Art.78 - Responsabilità del Comune e potenziamento dell'ufficio tributi
- Art.79 - Disposizioni finali

TITOLO I

Principi Generali

ARTICOLO 57

Finalità

- 1) Il presente capo IV del regolamento generale delle entrate disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili siti nel comune, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504 e successive integrazioni e modificazioni, integrandone la specifica normativa a norma degli art.52 e 59 del D.Lgs. 15.12.1997 n.446 ¹⁸ e sostituisce il regolamento approvato con delibera di C.C. n.65/1998 come modificato dalle delibere di C.C. n.79/1999 e n.4/2000.
- 2) Per la puntuale individuazione degli elementi dell'obbligazione tributaria risulta necessario tener conto degli ulteriori atti amministrativi ed in particolare le deliberazioni relative alla determinazione dell'aliquota, con la quale sarà possibile diversificare le aliquote del tributo con riferimento alla varie tipologie oggettive di utilizzazione degli immobili, nonché incrementare l'importo della detrazione d'imposta spettante alle abitazioni principali rispetto a quelle legali.

ARTICOLO 58

Presupposto dell'imposta

- 1) L'applicazione dell'ICI presuppone il possesso qualificato di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio del comune a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa.
- 2) Le condizioni richieste per essere assoggettato all'imposizione sono:
 - a) la titolarità dei diritti reali elencati dall'art.3 del D.Lgs. n.504/92,¹⁹ ovvero la proprietà ed i diritti reali dell'usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie;
 - b) l'immobile, tra i quali rientrano i fabbricati, i terreni agricoli, le aree fabbricabili e le aree fabbricabili di fatto;
 - c) la locazione finanziaria e la concessione su aree demaniali degli immobili.

ARTICOLO 59

Definizione di fabbricati, aree fabbricabili e terreni

- 1) Per fabbricato si intende la singola unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area

¹⁸ D.Lgs. 15.12.1997 n.446 “...Riordino della disciplina dei tributi locali”

¹⁹ D.Lgs. 30.12.1992 n.504 “ Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell’art.4 della legge 23 ottobre 1992 n.421”

- occupata dalla costruzione e l'area che costituisce pertinenza dell'immobile, e come tale direttamente utilizzata, compatibilmente alla categoria e classe catastale attribuita, e, qualora, tale risulti dalla scheda planimetrica con cui è stato accatastato il fabbricato cui si riferisce.
- 2) Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La definizione del procedimento che attiene alla verifica dell'abitabilità resta estranea al rapporto tributario. Per il periodo che intercorre fra l'inizio dei lavori e la sua ultimazione l'imposta verrà calcolata come area fabbricabile, analogamente, per il periodo di tempo che intercorre fra la demolizione completa e la successiva ricostruzione di un fabbricato. Non rientra in questa fattispecie la ristrutturazione dell'edificio, in tali casi, infatti non vi è l'eliminazione dell'immobile dal catasto dei fabbricati e quindi l'imposta verrà determinata sul vecchio classamento e, a partire dalla data di ultimazione della ristrutturazione, sul nuovo o, dalla data di effettivo utilizzo, se antecedente. Per la data di ultimazione dei lavori non è rilevante il certificato di agibilità o di abitabilità, in quanto l'ultimazione dei lavori coincide con il momento in cui l'immobile può essere destinato al fine per cui è stato costruito, pertanto, nel momento in cui l'immobile è completo di tutti gli elementi strutturali e funzionali, che sono propri di quel tipo di costruzione e che lo rendono idoneo all'utilizzo, si verifica il passaggio dell'oggetto di imposta da area edificabile a fabbricato.
 - 3) Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato dal comune indipendentemente dall'approvazione dalla regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo e dalla tipologia edilizia realizzabile e dalle ulteriori attività che debbono porsi in essere perché possa essere assentita la edificazione, oppure, in via residuale, e con riferimento alle aree non inserite fra gli spazi da utilizzare a scopo edificatorio, in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti della indennità di espropriazione per pubblica utilità. Pertanto, è indifferente, ai fini dell'individuazione di questo oggetto del tributo, che l'area sia considerata tale da un piano regolatore o da un programma di fabbricazione, invece che da un piano particolareggiato o di lottizzazione ai sensi della norma interpretativa con efficacia retroattiva di cui al n.16 dell'allegato della Legge n.248 del 2 dicembre 2005²⁰, nonché della definizione area fabbricabile di cui all'art.36 del decreto legge 4 luglio 2006, n.223²¹.
 - 4) Non si considerano fabbricabili i terreni di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale ed aventi i requisiti indicati nell'art.58, comma 2 del D.Lgs. 15.12.1997 n.446, i quali siano dagli stessi proprietari condotti e persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, se si verificano entrambe le seguenti condizioni:
 - a) il coltivatore diretto o già imprenditore agricolo a titolo principale, ora imprenditore agricolo professionale, deve essere iscritto, nell'anno di imposizione, negli appositi elenchi comunali previsti dall'art.11 della L. 9.1.1963 n.9²² con

²⁰ Legge di conversione del decreto legge 30 settembre 2005 n.203 “ misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”

²¹ D.L. 04.07.2006 conv. L. 0408.2006 n.248 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e contrasto all'evasione fiscale

²² L.09.01.1963 n.9 Coordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni mezzadri

- l'obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia, così come indicato dall'art.58 2° comma D.Lgs. n.446/97;
- b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo dell'imposta e dei componenti del proprio nucleo familiare, così come inteso ai fini anagrafici, deve fornire di reddito pari almeno al (60%) del reddito complessivo imponibile prodotto nell'anno precedente ai fini irpef , ai sensi anche dell'art.59 1° comma lett.a) del citato D.Lgs. n. 446/97.
 - c) Nel caso di comunione la qualifica di imprenditore agricolo deve essere posseduta da almeno il 50% dei contitolari. Il Comune attesta se un area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.
- 5) Per terreno agricolo si intende l'area diversa da quella fabbricabile, utilizzata per l'esercizio di attività agricole ai sensi dell'art.2135 del codice civile ²³.

ARTICOLO 60 Pertinenze delle abitazioni

- 1) Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento dell'abitazione principale in quanto considerate parte integrante delle stesse, anche se distintamente iscritte in catasto.
- 2) Si considera pertinenza allorquando si verifica un collegamento funzionale tra l'abitazione e il bene pertinenziale, ovvero che quest'ultimo sia durevolmente ed esclusivamente asservito all'abitazione (requisito oggettivo) e contestualmente esiste la volontà del soggetto passivo della abitazione principale di voler adibire un determinato fabbricato o terreno quale pertinenza della abitazione (requisito soggettivo).
- 3) Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, si considerano parti integranti dell'abitazione principale la soffitta e la cantina se ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui è sita l'abitazione principale, nonché in difetto di contiguità di ubicazione, il garage o posto auto, limitatamente ad uno solo di essi, anche se non ubicati nello stesso edificio.

ARTICOLO 61 Immobili non soggetti ad imposta

- 1) non sono soggetti all'imposta comunale sugli immobili:
 - a) i fabbricati rurali residenziali ex art.2 del D.P.R. n.139/98²⁴ ed in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa, a far data dalla riconosciuta ruralità da parte dell'Organo della Amministrazione Finanziaria competente e relativa annotazione presso il catasto;
 - b) i fabbricati rurali strumentali ovverossia le costruzioni strumentali alle attività agricole, come per esempio quelle destinate alla protezione delle piante, alle conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte per la coltivazione od all'agriturismo sempreché come tali siano classificati catastalmente ed a far data dalla messa in atti della rendita attribuita;

²³ art.2135 cod. civ. Imprenditore agricolo

²⁴ D.P.R. 139/98 “Regolamento recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali”

- c) i terreni incolti, ovvero i terreni iscritti in catasto con attribuzione di reddito agrario ma di fatto incolti;
- d) i c.d. orticelli, ovvero gli appezzamenti di terreno, ancorchè adibiti alla coltivazione agricola, di carattere accessorio ai fabbricati a condizione che, sebbene ritenuti edificabili dagli strumenti urbanistici siano di estensione inferiore a quella minima prevista per la edificazione come previsto per le aree non reputate edificatorie come alla successiva lett. e) del presente articolo;
- e) aree reputate non edificatorie, ovvero la aree non considerate edificatorie, anche se iscritte in strumenti urbanistici e non occupate dai fabbricati o che ne costituiscono pertinenza, se hanno completamente esaurito le possibilità di sfruttamento edilizio sulle quali aree persiste l'utilizzazione agricola a condizione che siano condotte o possedute da persone fisiche con qualifica di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali delle persone soggette all'obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia o malattia;
- f) i terreni né agricoli né edificatori, ovvero, quei particolari casi nei quali i terreni non hanno la natura di essere né agricoli, né edificatori quali ad esempio i campi sportivi, i campeggi o i terreni adibiti ad attività estrattive etc.

ARTICOLO 62 Soggetto Attivo

- 1) Il soggetto attivo di imposta è il Comune di Galatone relativamente agli immobili oggetto dell'imposizione tributaria, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel suo territorio.
- 2) La prevalenza viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.
- 3) Nel caso di variazioni della circoscrizioni territoriali dei comuni si considera soggetto attivo il comune nell'ambito dei cui territori risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno in cui la imposta si riferisce.

ARTICOLO 63 Soggetti passivi

- 1) Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'art.59 del presente regolamento ovvero, il titolare sugli stessi di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
- 2) Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D e non iscritti in catasto interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
- 3) Nel caso di concessioni su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario dalla data di stipulazione dell'atto con cui si costituisce il diritto di concessione in capo al concessionario.

ARTICOLO 64

Casi particolari di soggettività passiva

- 1) Per la proprietà dell'immobile la soggettività passiva si acquisisce al momento della redazione dell'atto notarile di acquisto a titolo oneroso o gratuito, a nulla rilevando il possesso o un eventuale contratto preliminare di vendita o scrittura privata salvo che lo stesso risulti registrato con immissione in possesso del promittente acquirente.
- 2) In caso di separazione dei coniugi, l'imposta grava sul coniuge proprietario della casa di abitazione, mentre l'assegnatario, se non è titolare di diritti reali sull'immobile non è considerato soggetto passivo di imposta.
- 3) E' considerato diritto reale di abitazione:
 - a) quello spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art.540 del codice civile ²⁵;
 - b) quello del socio di cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa) sull'alloggio assegnatogli, ancorchè in via provvisoria;
 - c) quello dell'assegnatario dell'alloggio edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto;
 - d) per quanto riguarda le cooperative c.d. "a contributo erariale" (R.D. n.1165/1936) soggetto passivo è il socio dal momento dell'assegnazione in quanto da quel momento sorge in capo a questi un diritto che può essere assimilato al diritto di abitazione;
- 4) per gli immobili posseduti in multiproprietà, vale a dire quei beni dei quali si ha il potere di godere e di disporre in modo pieno ed esclusivo solo per una parte dell'anno, l'imposta sarà dovuta da tutti i proprietari in proporzione alla quota di possesso e dal periodo di godimento, ciò in relazione al fatto che dal punto di vista tributario, la multiproprietà è configurabile come un diritto di usufrutto ancorchè limitato ad un periodo dell'anno solare, anche se il versamento, ai sensi dell'art.9 della L. n.388/00²⁶, sarà effettuato dall'amministratore del condominio.
- 5) Per gli immobili appartenenti a cooperative edilizie:
 - se i beni sono posseduti a titolo di proprietà indivisa il soggetto passivo è la cooperativa;
 - all'atto della assegnazione della proprietà divisa soggetto passivo è l'assegnatario in quanto titolare di un vero e proprio diritto di proprietà;
 - nell'ipotesi di terreno comunale concesso in superficie a favore di un istituto o cooperativa edilizia per la costruzione di alloggi economici-popolari, l'edificazione del fabbricato rende applicabile l'Ici a carico degli enti (e successivamente dei loro assegnatari) in veste di proprietario del manufatto che insiste sul suolo.
- 6) Per le parti condominiali distintamente accatastate, l'Ici è dichiarata e versata per conto di tutti i condomini dall'amministratore, se invece le parti condominiali sono prive di autonoma rendita catastale, l'Ici non è dovuta.

ARTICOLO 65

Determinazione delle aliquote

²⁵ Art.540 Cod. Civ. Riserva a favore del coniuge

²⁶ L n.388/00 "Legge Finanziaria 2001"

- 1) Le aliquote sono stabilite entro i limiti previsti dalla legge, salvo deroghe, e dal presente regolamento con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, da pubblicare per estratto sulla “Gazzetta Ufficiale” da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, in tal caso ha effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. Nell’ipotesi di mancata approvazione entro il succitato termine le aliquote si intendono prorogate di anno in anno
- 2) Le aliquote devono essere deliberate in misura non inferiore al minimo di legge, né superiore al massimo consentito dalla normativa vigente, salvo deroghe di legge, e possono essere diversificate entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta alla abitazione principale, o di alloggi non locati, avendo riguardo alle necessità di bilancio e ai criteri di equità fiscale.
- 3) Al fine di incrementare la disponibilità di alloggi da destinare ad abitazione principale, il comune può deliberare la riduzione dell’aliquota anche al di sotto del limite minimo previsto dalla legislazione vigente relativa agli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, a condizione che resti invariato il gettito totale dell’imposta e previo contestuale incremento delle aliquote da applicare alle aree edificabili, anche in deroga al limite massimo previsto dalla legislazione vigente e con esclusione dei casi in cui il proprietario delle aree, con specifica autodichiarazione sottoscritta e depositata presso gli uffici comunali si impegni alla inalienabilità delle stesse per anni cinque, compreso quello di deposito della autodichiarazione.. Il mancato rispetto del termine di inalienabilità comporterà il recupero delle maggiori imposte per tutte le annualità con l’applicazione della aliquota normale, interessi e con l’applicazione di una sanzione, in deroga alle disposizioni dell’art.40 del presente regolamento, dal 200% al 400% della maggiore imposta dovuta.
- 4) L’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.
- 5) Il Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi, (e dei soci di) cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia pari all’ultimo gettito annuale realizzato.
- 6) L’aliquota può essere stabilita dal Consiglio Comunale nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili.

ARTICOLO 66 Base imponibile

- 1) Il valore degli immobili costituisce la base imponibile su cui calcolare l’ICI; Tale imponibile viene determinato con le modalità di cui all’art.5 del D.Lgs. 30.12.1992 n.504.
- 2) Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell’anno di imposizione, e rivalutate del 5% agli effetti ICI (art.3 comma 48° L.662/96²⁷), i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo

²⁷ L. n.662/96 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”

- dell'ultimo comma dell'art.52 del testo unico delle disposizioni concernenti, l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986 n.131. Non è ammessa la dichiarazione di un valore inferiore a quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori alle rendite catastali al 1 gennaio dell'anno di imposizione..
- 3) Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri previsti dal 3° comma dell'art.56 del D.lgs. n.504/92. Va precisato che la notifica della attribuzione di rendita da parte dell'Agenzia del Territorio ha rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile dei fabbricati classificati nel gruppo D in ragione della rendita, solo a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'avvenuta notifica. Il passaggio dal valore contabile a quello catastale non può esplicare effetti retroattivi, per cui l'eventuale minor valore derivante dalla rendita catastale attribuita non darà diritto ad un rimborso di imposta, come pure il possibile maggior valore catastale rispetto a quello contabile non provocherà un recupero di imposta da parte dell'ente locale.
 - 4) Non si considerano privi di rendita catastale i fabbricati per i quali, a seguito dell'espletamento della procedura informatica DOC-FA prevista del D.M. n.701 del 19 aprile 1994²⁸, risulta annotata negli atti catastali, alla data del 1 gennaio dell'anno di imposizione, la rendita cosiddetta "proposta".
 - 5) Le rendite attribuite secondo il procedimento disciplinato dall'art.1 comma 336 e 337 della legge 30 dicembre 2004 n.311²⁹ producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1 gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune.
 - 6) Per gli immobili di interesse storico od artistico, la base imponibile è determinata mediante l'applicazione del moltiplicatore alla rendita catastale calcolata in base alla tariffa catastale minore prevista per le abitazioni site nella zona censuaria nella quale è ubicato l'immobile storico. Qualora detti immobili siano censiti nelle categorie del gruppo C o D, per i quali la consistenza è espressa in metri quadrati, ai fini della determinazione della base imponibile è necessario trasformare la consistenza in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo la superficie complessiva netta per il coefficiente predetto.
 - 7) Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio determinato con riferimento alla data del primo gennaio dell'anno di imposizione. A tal fine non rilevano le oscillazioni di mercato in più o in meno che si verificano nel corso dell'anno, né assume rilievo la circostanza che l'area fabbricabile sia acquistata in corso d'anno ad un prezzo diverso dal valore attribuibile all'area stessa alla data del primo gennaio. Ai sensi dell'art.31, comma 20° della Legge 27.12.2002 n.289,³⁰ il Comune quando attribuisce a un terreno la natura di area fabbricabile, è tenuto a darne comunicazione al proprietario tramite mezzo postale o con altro mezzo che comunque ne garantisca l'effettiva conoscenza al contribuente.

²⁸ D.M. n.701/94 "Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari"

²⁹ L. n.311/04 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)"

³⁰ L. n.289/02 "Legge Finanziaria 2003"

- 8) La giunta comunale determina periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, attraverso apposita stima redatta dal servizio tecnico /urbanistico comunale , pertanto è preclusa la possibilità di accertamento della base imponibile di un area fabbricabile il cui valore dichiarato non fosse inferiore a quello predeterminato periodicamente dallo stesso comune. Di detta determinazione deve essere data agevole conoscenza alla cittadinanza ai sensi dell'art.3 del presente regolamento generale.
- 9) Nell'esercizio del potere di accertamento e per le annualità di imposta per le quali non sia stata preventivamente deliberato il valore venale per zone omogenee di cui al precedente comma, il Comune può, al fine di delimitare il potere di accertamento, stabilire i valori venali per l'accertamento delle menzionate annualità delle zone omogenee, tenendo conto della zona territoriale di ubicazione, dell'indice di edificabilità, della destinazione d'uso consentita, degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, dei prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Le summenzionate determinazioni del Comune, di cui al comma 8 e comma 9, in quanto meri supporti e limiti all'attività di controllo, verifica ed accertamento, non danno titolo a rimborso di imposta qualora i valori dichiarati dai contribuenti risultino superiori a quelli stabiliti dal comune.
- 10) Per i terreni agricoli, se non né disposta l'esenzione, la base imponibile è costituita da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione - rivalutato del 25% ai sensi dell'art.3 comma 51° della L. n.662/96³¹ - un moltiplicatore pari a settantacinque.
- 11) Per i terreni agricoli, se non ne è disposta l'esenzione, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da già imprenditori agricoli a titolo principale ora imprenditore agricolo professionale, in possesso dei requisiti indicati nell'art.58 comma 2° del D.Lgs. n.446/97, che esplicano la loro attività a titolo principale la base imponibile va determinata con le riduzioni previste dall'art.9 del D.Lgs. n.504/92. Medesimo trattamento va riconosciuto alle aree fabbricabili di cui al comma 4° dell'art.59 del presente regolamento.

ARTICOLO 67 Esenzioni

- 1) Sono esenti all'imposta i seguenti immobili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra questi enti, dalle aziende sanitarie locali, dalle camere di commercio, industria ed artigianato ed agricoltura, e dagli altri enti che siano individualmente esenti, se destinati esclusivamente ai compiti istituzionali dell'ente e direttamente ed immediatamente adibiti a tali compiti;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art.5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601 e successive modificazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile;

³¹ L. n.662/96 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"

- d) i fabbricati e loro pertinenze destinati esclusivamente e totalmente all'esercizio del culto, indipendentemente dalla classificazione catastale, purchè compatibili con le destinazioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede esenti a norma del trattato Lateranense 11 febbraio 1929;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali, purchè vi sia un trattamento di reciprocità fra lo Stato italiano e quello estero, stabilito con trattato internazionale reso esecutivo in Italia;
 - g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili ai sensi del Testo unico sulle leggi sanitarie, sono stati recuperati ai sensi della legge n.457/1977, al fine di essere destinati alle attività esistenziali di cui alla Legge 05.02.1992 n.104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette per il raggiungimento delle finalità proprie della legge n.104/92³²;
 - h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività di cui all'art.16, lettera a), della legge 20.05.1985 n.222³³; L'esenzione si intende applicabile alle attività sù indicate che non abbiano esclusivamente natura commerciale.
 - i) gli immobili utilizzati direttamente dalle ONLUS di diritto, la cui disciplina è contenuta nell'art.10, comma 8° del D.Lgs. n.460/97, iscritte nel Registro Regionale per le cooperative sociali e per le organizzazioni di volontariato o nel registro tenuto dal Ministero degli Esteri per le organizzazioni non governative, nonché dalle ONLUS non di diritto, la cui disciplina è contenuta nell'art.10, comma 1, del D.Lgs. n.460/97³⁴, iscritte nel registro regionale sull'associazionismo;
 - j) gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio;
- 2)
- 3) La esenzione di cui alla lett. h) del presente articolo spetta solo per i fabbricati ed alla condizione che gli stessi, oltre che essere utilizzati, siano posseduti a titolo di proprietà o dei diritti reali di godimento indicati nel n.1) dell'art.63 del presente regolamento o in qualità di locatario finanziario.

ARTICOLO 68

Riduzione dall'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

- 1) L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili ed inabitabili e di fatto non utilizzati per qualsiasi altro uso, i quali non possono essere dichiarati agibili o abitabili se non a seguito degli interventi di recupero di cui all'art.31, comma 1°, lettere b), c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978 n.457³⁵ atti ad incidere sulle strutture murarie

³² L. n.104/92 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"

³³ L n.222/85 "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi"

³⁴ D.lgs. n.460/97 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale"

³⁵ L. n.457/78 "Norme per l'edilizia residenziale"

- e sugli impianti in modo da garantire che l'edificio non possa costituire pericolo né alle persone, né alle cose.
- 2) La riduzione opera se l'inagibilità o l'inabitabilità si protraggono per oltre mesi quattro e limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
 - 3) L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla apposita dichiarazione, da presentarsi al Comune entro 90 giorni dalla data di inizio dello stato di inagibilità o inabitabilità; nel caso sia presentata successivamente, la riduzione decorre dal sessantesimo giorno precedente alla data di presentazione della dichiarazione stessa. In alternativa alla documentazione, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva di notorietà con riferimento al possesso dei requisiti di cui al presente comma. In tal caso si potranno disporre i dovuti controlli a mezzo l'ufficio tecnico comunale.
 - 4) Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognatura) né i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento di edifici.
 - 5) E' fatto obbligo al contribuente di comunicare la data di cessazione dello stato di inagibilità o inabitabilità, sempre entro il termine di giorni 90.
 - 6) Se l'immobile dichiarato inabitabile è l'abitazione principale del soggetto passivo ed il periodo di inabitabilità non supera i sei mesi, all'immobile continuano ad applicarsi l'eventuale aliquota e la detrazione previste per le abitazioni principali, salvo che il soggetto passivo, con la medesima dichiarazione e innanzi menzionata non intenda applicare tali benefici ad altro immobile di sua proprietà dandone precisa indicazione.

ARTICOLO 69 Detrazione per abitazione principale

- 1) Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo come definita dall'art.70 del presente regolamento si detrae o fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo stabilito dall'Organo comunale con la delibera di determinazione della aliquota rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla rispettiva quota di proprietà;
- 2) La detrazione è applicata fino a concorrenza dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare cui si riferisce;
- 3) Ai fini dell'ICI si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con l'applicazione dell'eventuale aliquota ridotta e/o della detrazione di imposta, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, case protette o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

ARTICOLO 70 Abitazione principale

- 1) Ai fini dell'applicazione dell'art.69 del presente regolamento si intende per abitazione principale del soggetto passivo, salvo prova contraria, quella di residenza
- 2) Rientrano, inoltre in tale ipotesi quelle particolari situazioni, debitamente documentate e dichiarate, per le quali il soggetto passivo ICI dimori abitualmente in un luogo diverso dalla residenza anagrafica.
- 3) Si considerano, altresì, abitazioni principali la unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché ai soli effetti delle detrazioni e riduzioni di cui al precedente articolo, gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ora ATC).
- 4) Si considerano inoltre abitazioni principali, ai soli fini dell'applicazione della relativa eventuale aliquota ridotta e per la detrazione prevista, i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta o collaterale entro il 2° grado, che la utilizzano come abitazione principale con residenza anagrafica, previa apposita dichiarazione al comune entro giorni 90 dalla data di concessione in uso e sempre che detti parenti non siano possessori di abitazioni sull'intero territorio nazionale.
- 5) Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa se costituite da distinte unità immobiliari, limitatamente ad una per ciascuna categoria, classificate o classificabili nella categoria catastale C/6 e C/2, semprechè utilizzate dal soggetto passivo e che l'unità immobiliare abitativa non comprenda catastalmente già altri locali aventi le suddette funzioni.
- 6) La detrazione spetta anche per l'unità immobiliare, limitatamente ad una, non locata, e posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadino italiano non residente nello Stato ai sensi dell'art.1, comma 4° ter del D.L. 23.01.1993 n.16³⁶, convertito con modificazioni nella Legge 24.03.1993 n.75;
- 7) Non è limitativo della nozione di abitazione principale l'aver dato parzialmente in locazione o comodato l'unità immobiliare, purchè all'interno della stessa dimori stabilmente anche il possessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione.

ARTICOLO 71 Versamenti

- 1) L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale si è protratto il possesso per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2) Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. E' facoltà del contribuente versare in un'unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, l'imposta dovuta per l'anno in corso.
- 3) Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione entro la

³⁶ D.L. n.16/93 "Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata....."

- scadenza del mese di dicembre con la maggiorazione degli interessi calcolati nella misura del 3%.
- 4) L'imposta, oltre che nelle modalità di cui al n.7 del presente articolo, in caso di affidamento del servizio ici a concessionario può essere corrisposta mediante versamento diretto al Concessionario della Riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune di Galatone, o presso l'Ufficio Postale utilizzando il numero di conto corrente dello stesso Concessionario.
 - 5) Qualora istituita la riscossione diretta, il versamento va effettuato su apposito conto corrente postale aperto dal Comune per il tributo ici o con le altre modalità eventualmente predisposte con la delibera di determinazione delle aliquote di cui all'art.65 del presente regolamento.
 - 6) Gli importi da indicare sui bollettini di versamento devono essere arrotondati secondo quanto previsto dall'art.47 n.4 del presente regolamento.
 - 7) A prescindere dal sistema di riscossione istituito, ai sensi dell'art.37 comma 55 del D.L. 4.7.2006 n.223 convertito nella Legge 4 agosto 2006 n.248, l'imposta comunale sugli immobili può essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e può essere versata con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997 n.241 secondo i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni contenute nel citato comma 55, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
 - 8) Non si fa luogo al versamento se l'imposta da versare è uguale o inferiore ad €3,0.
 - 9) Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati:
 - da un contitolare anche per conto degli altri obbligati, purchè sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari;
 - in caso di successione ereditaria, anziché dal coniuge superstite, titolare sull'immobile del diritto di abitazione ai sensi dell'art.540 del cod. civ., dall'erede o dagli eredi titolari della nuda proprietà sul medesimo immobile;
 - il pagamento effettuato da coniuge separato legalmente, anziché dal coniuge titolare del diritto di abitazione sulla casa coniugale;
 - il pagamento del genitore, titolare del diritto di usufrutto legale ai sensi dell'art.324 del codice civile, a nome del figlio minore, titolare della nuda proprietà dell'immobile, anziché a nome proprio;
 - il pagamento a nome della cooperativa edilizia da parte dei soci assegnatari;
 - a nome del proprietario da parte dei titolari dei diritti reali;
 - per le parti comuni, a nome del condominio da parte dei singoli condomini;
 - 10) Nei casi previsti dal comma precedente, il soggetto che ha effettuato il versamento significherà al Comune, entro giorni 90 dal versamento, direttamente o con lettera racc. a.r. o tramite fax, allegando fotocopia di un documento, di aver effettuato tale versamento per conto del soggetto passivo e di rinunciare, pertanto, al rimborso delle somme corrisposte, limitatamente alla quota imputabile al soggetto passivo, indicando gli estremi catastali dell'immobile cui il versamento stesso si riferisce. Il versamento si considera regolare a condizione che l'imposta risulti pagata nel suo totale ammontare.
 - 11) In caso di decesso del contribuente, il versamento dell'imposta a carico del de cuius dovrà essere effettuato, separatamente dalla quota gravante sull'erede, da uno degli eredi. In deroga alla scadenze previste, il versamento dell'imposta dovuta in nome e per conto del de cuius e quello dovuto dall'erede in nome proprio con riferimento agli immobili caduti in successione, per il semestre nel quale è avvenuto il decesso, possono

essere effettuati entro sei mesi dalla data del decesso, senza aggravio di interessi e sanzioni.

- 12) Con apposita deliberazione dell'organo competente, i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi o differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali. Eccezionalmente, per conclamate ragioni, i termini possono altresì essere sospesi o differiti per l'universalità dei contribuenti.

ARTICOLO 72 Dichiarazioni

- 1) Ai sensi dell'art.37 comma 53 del D.L. 04.07.2006 n.223 convertito nella legge 04.08.2006 n.248³⁷, a decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale degli immobili, di cui all'art.10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504. Fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento dell'Agenzia del Territorio, rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI.
- 2) Fermo restando la limitazione temporale di cui al precedente n.1, e quindi fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, ai sensi dell'art.1 comma 174 della L. 27 dicembre 2006 n.296³⁸ resta comunque fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art.3 bis del D.Lgs. 18 dicembre n.463 concernente la disciplina del modello unico informatico.
- 3) I soggetti passivi obbligati, devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio comunale, con la esclusione di quelli esenti, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
- 4) I soggetti passivi di imposta ICI dichiarano altresì ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva con la indicazione delle unità immobiliari interessate entro il termine di cui al n.3 del presente articolo, con la indicazione dei dati anagrafici del contribuente, del suo domicilio e codice fiscale, nonché con la esatta individuazione, anche catastale dell'unità immobiliare interessata. Entro lo stesso termine, i soggetti passivi in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per poter beneficiare delle eventuali aliquote ridotte, detrazioni o esenzioni e riduzioni, provvedono alla dovuta dichiarazione con la indicazione delle cause relative.
- 5) La dichiarazione è effettuata sulla base di appositi modelli messi a disposizione dei contribuenti. in base al modello ministeriale di cui all'art.10, comma 4° del D.Lgs. n.504/92.
- 6) La dichiarazione è sottoscritta dal soggetto passivo. In caso di mancata sottoscrizione, e/o incompletezza del contenuto, il Comune invita l'interessato a regolarizzarla,

³⁷ D.L. 04.07.2006 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale".

³⁸ L.n.296/00 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)".

- assegnandogli un termine non inferiore a giorni trenta; se l'interessato non provvede, la dichiarazione è considerata nulla e priva di qualsivoglia effetto..
- 7) Nel caso di contitolari su medesimo immobile, la dichiarazione può essere presentata da uno dei contitolari per conto degli altri a condizione che siano riportate le percentuali di possesso di ognuno.
 - 8) In ipotesi di successione ereditaria trova applicazione l'art.15 della L. n.18.10.2001 n.383³⁹. In tal caso gli eredi o i legatari non sono tenuti a presentare la dichiarazione per le variazioni della soggettività passiva avvenuta a seguito della successione. Gli stessi devono tuttavia, presentare distintamente e autonomamente la dichiarazione qualora tale adempimento risulti più agevole e comunque per poter godere delle agevolazioni, riduzioni, esenzioni e detrazioni previste dal presente regolamento qualora ne abbiano diritto.
 - 9) Per gli immobili indicati nell'art.1117. n.2 del codice civile⁴⁰ oggetto di proprietà comune, cui è attribuita un'autonoma rendita catastale, nonché per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale di cui all'art.1, comma 1°, lett. a) del D.L. 09.11.1998 n.427⁴¹ la dichiarazione è presentata dall'amministratore del condominio, soggetto quest'ultimo obbligato al versamento dell'imposta a carico del condominio o della comunione. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se non si verificano modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati.
 - 10) Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare, al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento dell'immobile:
 - 11) La dichiarazione può essere inviata al Comune:
 - a) in busta chiusa, tramite il servizio postale, con raccomandata, in tal caso farà fede la data apposta dall'ufficio postale accettante;
 - b) con consegna diretta al Comune che dovrà rilasciare ricevuta dell'avvenuta presentazione;
 - c) in via telematica e/o supporto magnetico secondo le regole e le specifiche tecniche indicate dal Comune allorquando sarà predisposto detto servizio di ricezione.

TITOLO II

Attività di controllo

ARTICOLO 73

Controlli formali ed accertamento

- 1) Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o

³⁹ L. n.383/01 "Primi interventi per il rilancio dell'economia"

⁴⁰ Art.1117 Cod. Civ. "Parti comuni dell'edificio"

⁴¹ D.L. n.427/98 "Attuazione della Direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per alcuni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili"

- degli omessi versamenti sulla base dei dati ed elementi come dichiarati dal contribuente nonché delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle Finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, delle informazioni acquisite in base agli atti e documenti esibiti dal contribuente o da altre fonti informative .
- 2) La mera attività di controllo dei versamenti rimane di piena competenza del Comune sino alla annualità precedente a quella in cui la liquidazione sarà effettuata dall'Agenzia delle Entrate territorialmente competente in sede di controllo delle dichiarazioni ai sensi dell'art.36 bis del DPR 29 settembre 1973 n.600, e successive modificazioni, che verificherà il versamento dell'imposta relativo a ciascun fabbricato, nell'anno precedente. L'esito del controllo sarà trasmesso a cura dell'Amministrazione Finanziaria al Comune che provvederà ad emettere apposito atto di accertamento.
 - 3) L'avviso di accertamento deve contenere la liquidazione dell'imposta dovuta e non versata, nonché la maggiore imposta se dovuta e le sanzioni da irrogare, e deve essere notificato, anche a mezzo racc. a.r., a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
 - 4) Qualora siano dovute sanzioni non collegate alla imposta si applicherà il procedimento di irrogazione previsto dall'art.46 del presente regolamento, ed il termine per la notifica è quello indicato al precedente n.2 del presente articolo.
 - 5) Gli avvisi devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto, né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato, all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
 - 6) Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo ed accertamento il Comune può invitare il contribuente, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti.
 - 7) Si intendono qui richiamate tutte le disposizioni a garanzia e tutela del contribuente previste dal Capo I, II e III del presente regolamento.

ARTICOLO 74 Riscossione Coattiva

- 1) Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di giorni 60 dalla notificazione dell'atto di imposizione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni del titolo II del presente regolamento.

ARTICOLO 75 Sanzioni ed interessi

- 1) Chi non esegue in tutto o in parte, alle scadenze prescritte dall'art.71 del presente regolamento, i versamenti dell'imposta è soggetto ad una sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.

- 2) Per la omessa presentazione della dichiarazione senza versamento, o con versamento parziale, oltre che la sanzione di cui al n.1, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo accertato.
- 3) Per la dichiarazione ed il versamento infedele, intendendosi con questo l'accertamento da parte del comune di una maggiore base imponibile rispetto a quella considerata dal contribuente, ovvero di una maggiore imposta dovuta, oltre alla sanzione di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta.
- 4) Per le violazioni dell'obbligo della dichiarazione non incidenti sull'ammontare dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di €50,00 per ogni unità immobiliare non dichiarata.
- 5) Per la omissione o errata indicazione egli elementi identificativi del soggetto passivo di imposta sia nella dichiarazione che nel versamento (ad esclusione della errata indicazione del codice fiscale) si applica la sanzione amministrativa di Euro 50,00, solo se le irregolarità hanno comportato ostacolo all'attività di controllo ed accertamento.
- 6) Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nel termine assegnato o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele si applica la sanzione di € 200,00.
- 7) Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi nella misura prevista dall'art.51 del presente regolamento.

ARTICOLO 76 Rimborsi

- 1) Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, secondo le forme, modalità e termini previste dall'art.50 del presente regolamento.
- 2) Avverso il provvedimento che respinge il rimborso entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero trascorsi almeno 90 giorni dalla presentazione della richiesta di rimborso e fino a quando il diritto la restituzione non si è prescritto, senza che sia stato notificato il relativo provvedimento di diniego, il contribuente potrà proporre ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, secondo le modalità del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.

ARTICOLO 77 Contenzioso

- 1) Le controversie concernenti l'imposta sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n.546⁴².

ARTICOLO 77 BIS Indennità di espropriazione

⁴² D.Lgs. n.546/92 "Disposizioni sul processo tributario"

- 1) In caso di espropriazione di area fabbricabile, l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore alla indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.
- 2) In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre alla indennità, è dovuta una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato o dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità. La maggiorazione, unitamente agli interessi legali sulla stessa calcolati, è a carico dell'espropriante.

ARTICOLO 78

Responsabilità del Comune e potenziamento ufficio tributi

- 1) Ai sensi dell'art.55 del presente regolamento è designato un Responsabile cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.
- 2) In relazione a quanto consentito dall'articolo 3 comma 57 della legge 23/12/96 n° 662 e dell'art. 59 comma 1 lett. p) del Dlgs 15/12/97 n° 446 si stabilisce che :
 - a) è riconosciuto al personale addetto alla gestione del tributo sulle maggiore somme derivanti dall'attività di controllo ed accertamento iscritte a ruolo o da riscuotere in modo improprio per ogni annualità un compenso percentuale non superiore al 10% e comunque non inferiore al 5% da stabilirsi annualmente di concerto con la giunta comunale;
 - b) Una percentuale pari al 5% del gettito ICI riscosso dall'attività di recupero nell'esercizio precedente a quello di riferimento del fondo è destinato al potenziamento strutturale del Settore Tributi ed è utilizzato, con determina del suo Dirigente, per l'acquisto di beni e per la formazione giuridica del personale addetto.

ARTICOLO 79

Disposizioni finali

- 1) Per tutto quanto non previsto dal presente Capo IV del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n.504, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

CAPO V

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU)

Titolo I - disciplina e definizioni

- Art.80 - Applicazione della tassa
- Art.80 bis Zone di applicazione
- Art.81 - Definizione di rifiuti
- Art.82 - Oggetto della tassa
- Art.83 - Presupposto della tassa
- Art.84 – Locali tassabili
- Art.84 bis – Parti comuni di edificio in condominio
- Art.85 – Aree tassabili
- Art.86 – Distributori di carburanti
- Art.86 bis – Locali ed aree destinate ad attività stagionali
- Art.87 – Esclusioni dalla tassa (locali ed aree intassabili)
- Art.88 - Soggetto attivo e passivo
- Art.89 – Commisurazione della tassa
- Art.90 – Denuncia originaria o di variazione
- Art.91 – Denuncia cessazione
- Art.92 – Modalità presentazione delle denunce
- Art.93 - Tariffe
- Art.94 - Riduzioni
- Art.94 bis – Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio
- Art.94 ter – Riduzione della tassazione per mancato svolgimento del servizio
- Art.95 – Agevolazioni
- Art.96 – Classi di contribuenza
- Art.97- locali ed aree tassabili con superficie ridotta

Titolo II – Controllo, accertamento, riscossione e rimborsi

- Art.98 - Controlli
- Art.99 - Sanzioni
- Art.100 -Accertamento
- Art.101 bis - Riscossione
- Art.101 - Tassa giornaliera
- Art.102 - Responsabilità
- Art.103-Norma di rinvio

TITOLO I

Disciplina e definizioni

ARTICOLO 80

Applicazione della Tassa

- 1) Fino a quando non verrà adottata la Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale trova applicazione la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani disciplinata dagli artt.58 e seguenti del Decreto Legislativo n.507 del 15 novembre 1993⁴³ e successive modificazioni ed integrazioni, dalle norme in esso richiamate e dal Capo V del presente regolamento. Il presente capo V del regolamento generale sostituisce il regolamento TARSU approvato con delibera del Consiglio Comunale n.59 del 26 ottobre 1995 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito regolamento adottato, con delibera del Consiglio Comunale n ° 63 dell'1/7/93 e succ. mod. ed integrazioni . Ad esso si deve fare riferimento per tutti gli aspetti che , ai fini dell'applicazione della tassa, non sono disciplinati dal presente capo V del regolamento. (zona servita, distanza e capacità della raccolta, ecc.).

ARTICOLO 80 BIS

Zone di applicazione

- 1) L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale così come individuato dall'art.14, del Regolamento del servizio di nettezza urbana e dalle planimetrie allegate.
 - 2) Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, i detentori di immobili e relative pertinenze ivi residenti devono conferire i rifiuti urbani ed equiparati nei contenitori viciniori .
 - 3) La tassa per i residenti in dette zone è dovuta in misura ridotta secondo quanto previsto dal successivo art. 94 ;
-
- 1) Nelle zone esterne al centro abitato, abitazioni ed attività ad uso stagionale,ove lo svolgimento del periodo di raccolta è esclusivamente limitato nel periodo stagionale indicato: 1 giugno – 30 settembre Il tributo è dovuto in proporzione al periodo di effettivo esercizio del servizio (4/12). Qualora in dette zone il servizio venga prestato per tutto il periodo dell'anno il tributo è dovuto nella misura ordinaria tenuto conto delle riduzioni se spettanti.

⁴³ D.Lgs. 15.11.1993 n.507 "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle provincie nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art.4 della legge 23 ottobre 1992, n.421 concernente il riordino della finanza territoriale"

ARTICOLO 81 Definizione dei rifiuti

- 1) Nelle more di completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, e successive modificazioni⁴⁴ in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli art.18 comma 2 lett. d) e 57 comma 1 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22⁴⁵.
- 2) I rifiuti sono classificati secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
- 3) Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericoli provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spezzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini e parchi ;
- 4) Sono rifiuti speciali :
 - a) i rifiuti delle attività agricole e agro-industriali;
 - b) quelli indicati all'art.7, comma 3° dello stesso decreto.
- 5) Sono assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle lavorazioni e attività previsti all'art.7, comma 3° , lettere c), d), e), f) del suddetto decreto che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani e siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al punto 1.1.1. lett. a) del n.1 della deliberazione del comitato interministeriale del 27.07.1984⁴⁶, nonché quelli elencati alla lettera h) dello stesso art. 7 secondo quanto previsto dal D.M. n.219 del 26.06.2000⁴⁷, da conferire secondo le modalità stabilite per il servizio pubblico di raccolta e smaltimento.
- 6) Sono rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani ai sensi dell'art.7 comma 2 lettera b) ed art.21, comma 1 lettera g) del D.Lgs. n.22 del 5 febbraio 1997⁴⁸:
 - imballaggi in genere (di carta, di cartone, di plastica, di legno, metallo e simili);
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte lattine e simili);
 - accoppiati quali carta plastificata, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallettes, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;

⁴⁴ D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale”

⁴⁵ D.Lgs n.22/97 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”

⁴⁶ Delibera 27.07.1984 “Disposizioni per la prima applicazione dell’art.4 del DPR 10.9.82 n.915 concernente lo smaltimento dei rifiuti”

⁴⁷ D.M. n.219 del 26.6.2000 “Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1992 n.22”

⁴⁸ D.Lgs. n.22 del 5.2.1997 “Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, 91/698/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti d’imballaggio”

- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimenti, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione della frutta e ortaggi, caseina, sanse esausti e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di granatura e trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica;
- ogni altro rifiuto speciale assimilato, se non precedentemente elencato, ma riportato nel regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.63/93 e succ. mod. ed int.

ARTICOLO 82

Oggetto della tassa

- 3) Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato (A) del D.Lgs. n.22/97 e cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
- 4) Ferma restando la definizione e classificazione dei rifiuti di cui al regolamento comunale servizi gestione rifiuti approvato con deliberazione del C.C. n.63/93 i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
- 5) Per rifiuti urbani si intendono:
 - a) i rifiuti domestici anche ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett.a) del comma 2° del presente articolo 82, assimilati ai rifiuti urbani

per quantità e qualità, ai sensi dell'art.21, comma 2° lettera g) del D.Lgs. n.22 del 5 febbraio 1997.

- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- 6) Per rifiuti solidi urbani interni si intendono:
- a) i rifiuti non ingombranti prodotti in fabbricati, in aree scoperte, in altri insediamenti civili in genere;
 - b) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impegno domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere.
- 7) Sono assimilati ai rifiuti solidi urbani i rifiuti speciali non pericolosi di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n.63/93 .
- 8) Sono pericolosi i rifiuti non domestici come precisati dal Legislatore (allegato D, sulla base degli allegati G,H e I del D.Lgs. n.22/97). Detta categoria di rifiuti è soggetta allo smaltimento in proprio ed è pertanto, esonerata dall'applicazione del tributo.

ARTICOLO 83 Presupposto della tassa

- 1) La tassa è dovuta per intero per l'occupazione o la detenzione di locali a qualsiasi uso adibiti ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nelle zone di applicazione di cui al precedente art.80 bis n.1 e n.2. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, il servizio è attuato.
- 2) Gli occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti solidi urbani interni nei contenitori più vicini.
- 3) Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo annuale di esercizio del servizio al lordo del costo annuale dello spazzamento. Nella determinazione del costo annuale dovrà essere tenuto conto delle riduzioni di cui all'art. 94 e seguenti del presente regolamento.

ARTICOLO 84 Locali tassabili

- 1) Per locale tassabile si intende qualsiasi costruzione o ambiente di qualunque forma stabilmente infissa al suolo o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusa o chiudibile verso l'esterno ove sia possibile l'accesso dell'uomo;
- 2) Si considerano tassabili tutti i vani - comunque denominati - esistenti, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, valga a mero titolo esemplificativo la seguente elencazione:
 - a) tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere,saloni,cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) e così pure le dipendenze se separate

- dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse, vani scala, vani adibiti a serre ecc.) escluse le stalle, i fienili e le serre a terra;
- b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, studi fotografici ed all'esercizio di arti e professioni;
 - c) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori artigianali di qualsiasi specie;
 - d) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, (compresi quelli diurni, bagni pubblici e B & B), locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
 - e) tutti i vani principali, secondari ed accessori di uffici commerciali, industriali e simili, di stabilimenti ed opifici industriali, con l'esclusione delle superfici di essi, ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si producono, di regola, residui di lavorazione non assimilati ai rifiuti urbani o rifiuti tossici e nocivi, nonché tutti i vani principali secondari ed accessori di banche, teatri e cinema;
 - f) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, sale giochi e da ballo, a discoteche, phone center ed internet point ed altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo spettacolo o dell'attività;
 - g) tutti i vani principali, secondari ed accessori di ambulatori, poliambulatori, di ospedali, case di cura e simili, di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di saloni di bellezza ed estetica, di saune, di palestre e simili;
 - h) tutti i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi, di autorimesse ed autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;
 - i) tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, altri parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) di scuole ed istituti di istruzione pubblici, collegi e istituti di educazione privati, di associazioni tecnico-economiche e di collettività in genere;
 - j) tutti i vani nessuno escluso, di enti pubblici non economici, di musei, biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sindacale, di enti di assistenza, patronati, caserme, stazioni ecc.
 - k) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.
 - l) locali adibiti a bar, ristoranti, attività commerciali di vario genere all'interno di stabilimenti balneari; le aree scoperte operative degli stabilimenti balneari ovvero l'arenile nella parte comprendente l'area delle sedie a sdraio, ombrelloni, lettini, area di manutenzione delle relative strutture.
- 3) Per l'abitazione colonica e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato. Le abitazioni coloniche di cui al presente articolo s'intendono così come definite ai sensi e per gli effetti dell'art.39 del D.P.R. n.917 del 22 dicembre 1986⁴⁹ e successive modificazioni;

⁴⁹ DPR 22.12.1986 n.917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi"

ARTICOLO 84 Bis

Parti comuni di edificio in condominio

- 1) Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio, che per loro natura e/o uso, siano idonee a produrre rifiuti.
- 2) Le parti di uso comune del fabbricato, quali lastrici solari, scale, portoni d'ingresso, vestiboli, anditi, portici, lavanderie, stenditoi, garages senza boxes o comuni, ed altre parti in comune, suscettibili di produrre rifiuti, sono ricomprese con evidenziazione a parte, per la quota di spettanza della superficie e/o area scoperta, nella denuncia unica del singolo occupante o detentore dell'alloggio in condominio.

ARTICOLO 85

Aree tassabili

- 1) Si definiscono aree scoperte tassabili quegli spazi circoscritti posti all'esterno, non chiudibili e dove, per il particolare uso a cui sono destinati, si producono rifiuti;
- 2) Sono tassabili le aree adibite a campeggi, distributore di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti solidi urbani o a questi assimilati, che non costituiscano accessorio o pertinenza dei locali assoggettati a tassa ai sensi dei commi precedenti. Si considerano pertanto tali, ai fini dell'autonoma applicazione della tassa, le aree (cortile, di rispetto, adiacenti e simili) che, anziché essere destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o trovansi da questo oggettivamente in rapporto di funzionalità, sono destinate in modo non occasionale, al servizio di un'attività qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nell'edificio annesso. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo valga la seguente elencazione:
 - le aree adibite a campeggio;
 - le aree adibite a distributori di carburanti di qualsiasi tipo e natura;
 - le aree adibite a sala da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici, scoperte o parzialmente scoperte comunque utilizzate per l'esercizio di tale attività (pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio ecc.), nonché delle attività e servizi complementari connessi;
 - le aree adibite all'esercizio di pubblici servizi (bar, caffè, pub, ristoranti, pizzerie ecc.);
 - le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli spazi all'aperto destinati dalla pubblica amministrazione a mercato permanente a prescindere dalla circostanza che l'attività venga esercitata con continuità oppure a giorni ricorrenti;
 - le aree scoperte destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, agricole, di servizi e simili, (parcheggi, aree deposito, serre fisse al suolo ecc.);
 - le aree utilizzate per attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, ecc.) da circoli ed associazioni private, fatta eccezione per le aree destinate esclusivamente alla attività sportiva il cui accesso e al cui utilizzo sono riservati, di norma ai soli praticanti, atteso che sulle stesse non si producono rifiuti solidi urbani.
 - le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza esclusione alcuna in uso o detenute da enti pubblici- comprese le unità sanitarie locali- dalle associazioni

culturali, politiche da organizzazioni di patronato e sindacali, nonché dalle stazioni di qualunque genere;

- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

ARTICOLO 86 Distributori di carburante

- 1) L'applicazione in capo a soggetti passivi che gestiscono le stazioni di servizio per la distribuzione dei carburanti non terrà conto, ai fini della commisurazione della superficie tassabile:
 - delle aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
 - delle aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - delle aree con funzione meramente accessoria, quali le aree a verde, le aiuole, le aree visibilmente adibite all'accesso ed uscita dei veicoli dall'area di servizio.
- 2) I locali e le aree scoperte con destinazione d'uso diversa da quella specifica della stazione di servizio, saranno comprese nella categoria cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree.

ARTICOLO 86 bis Locali ed aree destinate ad attività stagionali

- 1) Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore ai sei mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente, la tariffa unitaria è ridotta del 50 %.
- 2) La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
- 3) La riduzione è applicata a condizione che il soggetto passivo d'imposta, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per la riduzione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.
- 4) Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.
- 5) L'Ufficio Tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde per natura e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

ARTICOLO 87 Esclusioni dalla tassa (locali ed aree intassabili)

- 1) Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. A mero titolo esemplificativo, sono esclusi dalla tassa, e quindi, le relative superfici non computate:
 - a) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove si abbia di regola presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt.1,50;
 - c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in area scoperte che in locali;
 - d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione rilasciata dal competente ufficio tecnico comunale, fermo restando che l'esclusione dalla tassazione è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
 - e) i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento;
 - f) ogni locale ed area per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
- 2) E' causa di esclusione il non utilizzo del locale per abitazione per l'intero anno, in quanto chiuso, solo se privo di mobilio e di mancato allacciamento ai servizi di rete (utenza elettrica, gas, acqua).
- 3) I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso e quindi le relative superfici tassabili, se dotati di arredamento, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesime, pertanto il mancato utilizzo, malgrado la idoneità all'uso non costituisce causa di esclusione.
- 4) Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
- 5) Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
- 6) Sono escluse dall'imposizione le aree scoperte adibite a verde e le aree scoperte accessorie dei locali tassabili, salvo le deroghe previste dal presente regolamento.
- 7) Per eventuali situazioni non contemplate dal presente articolo si utilizzano criteri di analogia.

ARTICOLO 88

Soggetto Attivo e Passivo

- 1) La tassa è dovuta al Comune di Galatone da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui agli artt. 84, art.84 bis, art. 85, art.86 ed art.86 bis del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
- 2) Per le parti comuni del condominio la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva, o comunque, dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio.
- 3) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune . Per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo sono responsabili della tassa dovuta i singoli occupanti o detentori.
- 4) Per i locali adibiti a civile abitazione ceduti con stipula di apposito contratto in locazione con mobilio per periodi non superiori all'anno, nonché per i locali adibiti ad autorimesse private locate a singoli posti auto, la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.
- 5) Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residences, affittacamere B.eB. e simili) la tassa è dovuta da chi gestisce l'attività.
- 6) Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui si svolgano anche attività economiche e professionali, la tassa è commisurata alle diverse superfici adibite a civile abitazione e/o attività economiche e/o professionali e le tariffe sono quelle delle specifiche categorie di cui all'art.96 del presente regolamento.
- 7) Per i condomini ed i centri commerciali integrati, l'amministratore del condominio e il soggetto responsabile di cui al comma 3 del presente articolo, su richiesta dell'ente impositore, sono tenuti a presentare presso gli uffici comunali preposti alla gestione del tributo, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree. La mancata esibizione o trasmissione dell'elenco su indicato, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.76, 2° comma del D.Lgs. n.507/93.

ARTICOLO 89 Commisurazione della tassa

- 1) La Tassa è calcolata sulla superficie complessiva dei locali e delle aree, è liquidata in base a tariffe differenziate per categorie d'uso cui i medesimi vengono destinati ed è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2) L'unità di superficie per il calcolo della Tassa è il metro quadrato. Per i locali la superficie è misurata sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono; nel calcolo totale le frazioni di metro quadrato che non raggiungono lo 0,50 sono escluse, mentre quelle uguali o superiori si arrotondano a un metro quadro.
- 3) Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998 n.138.⁵⁰
- 4) Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di

⁵⁰ DPR 23.3.1998 n.138 “Regolamento recante norme per la revisione delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri, nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della legge 23 dicembre 1996, n.662”

- smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.
- 5) Tutte le superfici che compongono un immobile, salve le specifiche deroghe previste dal presente regolamento, sono tassate con un'unica misura tariffaria, in base all'attività economica svolta dal soggetto passivo.

ARTICOLO 90 Denuncia originaria o di variazione

- 1) I soggetti passivi ed i responsabili della Tassa di cui all'art.87 del presente regolamento, devono presentare presso gli uffici comunali preposti alla gestione del tributo, entro il 20 gennaio successivo alla data di inizio dell'occupazione o detenzione, la denuncia originaria dei locali ed aree, assoggettabili alla Tassa, siti nel territorio del comune di Galatone
- 2) La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario, sussiste l'obbligo di denunciare, con le medesime modalità e nel termine di cui al primo comma, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comporti un maggior ammontare della Tassa, o comunque, influisca sull'applicazione e riscossione del tributo, in relazione ai dati indicati nella denuncia.
- 3) Non sono valide, ai fini previsti dai precedenti commi, le denunce anagrafiche, nonché le denunce presentate agli uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente Capo V del regolamento.
- 4) La denuncia originaria o di variazione deve contenere:
 - codice fiscale, numero dei componenti il nucleo familiare e generalità dei componenti del nucleo familiare o dei conviventi;
 - indirizzo di residenza e quello dell'abitazione principale del nucleo familiare o della convivenza;
 - generalità complete del titolare dell'immobile in caso di unità immobiliari in affitto
 - partita IVA, codice di attività IVA, denominazione sociale, luogo e data di costituzione delle persone giuridiche;
 - codice fiscale e generalità del rappresentante legale delle società, enti o associazioni;
 - indirizzo della sede principale, legale o effettiva, della società e quello di residenza del rappresentante legale;
 - ubicazione completa, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree oggetto della dichiarazione con riferimenti catastali (foglio e particella);
 - data di inizio dell'occupazione e detenzione dei locali ed aree.
- 5) La dichiarazione deve essere sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
- 6) L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
- 7) Ogni circostanza di esclusione dalla tassa, deve essere indicata nella denuncia originaria o di variazione e dimostrata con riferimento ad elementi obiettivi rilevabili in maniera diretta o attraverso documentazione atta a consentire al Comune l'effettivo riscontro, in difetto di denuncia la non assoggettabilità alla Tassa non è riconosciuta, né è possibile un riconoscimento retroattivo.

ARTICOLO 91

Denuncia di cessazione

- 1) I soggetti passivi e i responsabili della Tassa debbono comunicare al Comune, tramite apposita denuncia, la cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree avvenuta nel corso dell'anno, con indicazione della data e del motivo della cessazione.
- 2) La cessazione dell'occupazione o detenzione delle aree da diritto - fatti salvi gli accertamenti da parte del Comune - allo sgravio o al rimborso della Tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione.
- 3) In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno della cessazione, il contribuente ha diritto allo sgravio o rimborso per le annualità successive, a condizione che sia presentata denuncia di cessazione entro il termine di pagamento previsto dalla notifica del ruolo o dell'avviso di pagamento per la riscossione e per la stessa utenza si sia proceduto ad iscrizione a ruolo o emissione di avviso di pagamento nei confronti del subentrante, a seguito di denuncia o di accertamento d'ufficio.

ARTICOLO 92

Modalità di presentazione delle denunce

- 1) Le denunce originarie, di variazione e di cessazione, debbono essere prodotte su appositi moduli messi a disposizione dal Comune e presentate presso gli uffici comunali preposti alla gestione del tributo, che ne rilasciano ricevuta, ovvero spediti a mezzo raccomandata, (o in via telematica qualora fosse offerto detto servizio), in caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale dell'ufficio accettante.

ARTICOLO 93

Tariffe

- 1) La Giunta Comunale delibera, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della Tassa da applicarsi nell'anno successivo. A tal fine, entro il primo settembre di ciascun anno, l'Azienda che gestisce il servizio ha l'obbligo di comunicare all'amministrazione comunale la previsione del costo del servizio per l'anno successivo, con riguardo anche alle prevedibili entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali ed energia, di cui all'art.61 comma 3° del D.Lgs. n.507/93.
- 2) Nella determinazione delle Tariffe il Comune opera in modo che il gettito complessivo annuo del tributo sia tendente a raggiungere il pareggio con il costo del servizio di smaltimento, e comunque il gettito complessivo non può superare il costo annuale del servizio, né essere inferiore al 70 % del costo medesimo. Il gettito della tassa da assumere ai fini della copertura del costo, è quello della Tassa annuale iscritta nei ruoli o negli avvisi di pagamento emessi nel corso dell'esercizio per l'anno di competenza, al lordo degli oneri diretti di riscossione. Non si considerano le addizionali, gli interessi e le penalità. Dal costo complessivo di esercizio del servizio di nettezza urbana verrà detratta titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani una percentuale pari

- al valore di cui alla tab. c /99 integrante della convenzione sottoscritta per la gestione del servizio ambientale ;
- 3) Se, nel termine di cui al precedente n.1) del presente articolo, non vengono adottate le nuove tariffe, per l'anno successivo si intendono confermate quelle in vigore.

ARTICOLO 94 Riduzioni

- 1) La tariffa unitaria viene ridotta di un importo pari al:
 - a) 30% per le abitazioni occupate da un unico soggetto che vi abbia la propria residenza anagrafica;
 - b) 30% per abitazioni tenute a disposizione per uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune;
 - c) 33% contribuenti che risiedono o dimorano all'estero per più di sei mesi nel corso dell'anno, previa apposita denuncia per le abitazioni indicate alla precedente lettera b);
 - d) 50% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree coperte destinati ad uso stagionale o ad uso non continuativo per un periodo non superiore a sei mesi l'anno ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità per l'esercizio dell' attività;
 - e) 60 % per i locali utilizzati esclusivamente per esposizione di merci di cui alla classe di contribuenza N° 6 del successivo art. 96.
 - f) 30% per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'agricoltore.
 - g) 30 % per i garages e depositi pertinenziali dell'abitazione o relativi alle attività di cui alla classe 9 al successivo art. 96.
- 2) Le riduzioni di cui ai precedenti comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.
- 3) Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.
- 4) Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il cessare delle condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta, in difetto è previsto il recupero delle somme dovute ai sensi dell'art.66 comma 6 del D.Lgs. n.507/93. Sono inoltre applicate le sanzioni per l'omessa denuncia di variazione previste dall'art.76 del D.Lgs. n.507/93.
- 5) La tariffa unitaria è ridotta individualmente del 30% per l'utente titolare di attività produttive, commerciali e di servizi che abbia posto in atto interventi tecnico-organizzativi con effetti accertati di una minore produzione di rifiuti o che agevoli il loro smaltimento o recupero;
- 6) Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa è dovuta:
 - a) in misura pari al 40% della tariffa ordinaria, se la distanza su strada carrozzabile, seguendo la via più breve, del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 1.000 metri. (distanza dal contenitore più vicino);

- b) in misura pari al 35% della tariffa ordinaria, se la suddetta distanza supera i 1.000 metri e fino a 2.000 metri.
 - c) in misura pari al 30% della tariffa ordinaria per distanze superiori ai 2.000 metri.
- 7) In presenza di situazioni per le quali sono applicabili sia più riduzioni della tassa nonché più riduzioni del computo della superficie tassabile non è consentito il cumulo fra le riduzioni di medesima natura (tassa o superficie), sicchè sarà applicabile, per ogni natura, solo quella più favorevole.

ARTICOLO 94 BIS

Riduzione della tassazione per carenze organiche di servizio

- 1) Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui all'art.80 bis n.1 del presente regolamento, che il servizio istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel vigente Regolamento Comunale del servizio di nettezza urbana, sulla distanza massima di collocazione dei contenitori o della capacità minima che gli stessi devono assicurare o della frequenza della raccolta, nella zona di ove è collocato l'immobile, l'utente ha diritto, sino alla regolarizzazione del servizio, ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a far data dal mese successivo alla data di denuncia per disservizio da effettuarsi a mezzo racc. a.r. indirizzata all'ufficio Tributi.
- 2) La decurtazione di cui al n.1, va riconosciuta previa verifica del disservizio e solo se il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi alla ricezione della denuncia.
- 3) Il Responsabile dell'Ufficio Tributi trasmette immediatamente copia della denuncia di disservizio pervenuta al Responsabile del servizio di nettezza urbana che ne rilascia ricevuta sull'originale.
- 4) Il Responsabile del servizio di nettezza urbana comunica all'Ufficio Tributi, entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

ARTICOLO 94 TER

Riduzione della tassazione per mancato svolgimento del servizio

- 1) L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.
- 2) Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.
- 3) L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente n.2) ha diritto, su domanda documentata, al rimborso da parte del Comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

ARTICOLO 95 Agevolazioni

- 1) E' riconosciuta la esenzione totale della tassa:
 - a) limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal comune;
 - b) per le abitazioni occupate da nuclei familiari che si trovano in uno stato di bisogno eccezionale tale da compromettere il bilancio familiare con riferimento al minimo vitale;
 - c) per i locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione
 - d) per i locali utilizzati da Istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non possedere proventi propri superiori ad un quarto della spesa annua necessaria al funzionamento dell'istituzione
- 2) L'esenzione di cui al precedente n.1) è concessa dalla Giunta Comunale previa domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto verificato dal settore dei Servizi Sociali, avvalendosi delle procedure previste dal Regolamento di concessione di sussidi e ausili finanziari a favore dei cittadini
- 3) Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare le relative esenzioni o riduzioni di cui all'articolo 94 del presente regolamento atteso che l'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. Nelle ipotesi di accertamento d'ufficio, per omissione della predetta denuncia, oltre al recupero dell'imposta ed interessi saranno irrogate le sanzioni di cui all'art.76 del D. lgs. 15.11.1993 n.507 e successive modifiche.
- 4) Sono esenti dal tributo gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto.

ARTICOLO 96 Classi di contribuenza

- 1) La classificazione delle categorie di locali ed aree tassabili con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo, è la seguente:
 - Classe 1: abitazioni (considerati nel computo della superficie i vani utili ai fini abitativi dell'abitazione stessa);
 - Classe 1B : garages e depositi pertinenziali dell'abitazione o relativi alle attività di cui alla classe 9 ;
 - Classe 2: musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, comunità religiose;
 - Classe 3: cinematografi, teatri, sale da concerto e conferenza, giostre permanenti e simili (esclusi dal computo della superficie tassabile i percorsi destinati ad uscite di sicurezza);
 - Classe 4: autorimesse, stazioni ferroviarie, aviorimesse e simili (esclusi dal computo della superficie tassabile i percorsi destinati ad uscite di sicurezza);

- Classe 5: campeggi (piazzole, servizi igienici ed uffici connessi, eventuali altre attività commerciali saranno tassate nelle rispettive categorie), impianti sportivi
- Classe 5 bis distributori carburanti ;
- Classe 6: esposizioni / depositi di attività per vendita mobili, arredo bagno, autoveicoli , natanti, vivai ;
- Classe 7: alberghi (i ristoranti sono tassati in classe 19, le sale conferenze in classe 3);
- Classe 8: case di cura e riposo, ospedali, caserme;
- Classe 9: uffici, agenzie, studi professionali di ogni genere, studi di analisi
- Classe 10: banche e istituti di credito;
- Classe 11: negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli;
- Classe 12: edicole, farmacie, tabacchi, plurilicenze;
- Classe 13: negozi particolari: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato;
- Classe 14: banchi e box mercato di vendita di beni durevoli;
- Classe 15: attività artigianali tipo: parrucchiere, barbiere, estetista, salone di bellezza e simili;
- Classe 16: attività artigianali tipo: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista, tintoria, lavanderia, legatoria, riparazione calzature, radiotecnica, odontotecnica etc.;
- Classe 17: attività industriali con capannoni di produzione;
- Classe 18: attività artigianali di produzione di beni specifici;
- Classe 19: ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, hamburgerie; creperie;
- Classe 20: bar, caffè, pasticcerie;
- Classe 21: supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (con esclusione dei locali adibiti a lavorazione di pane e di altri generi alimentari che sono tassati in classe 18);
- Classe 22: ortofrutta, pesce, fiori e piante, pizza al taglio e rosticceria da asporto;
- Classe 23: ipermercati di generi misti/ plurilicenze alimentari e/o miste;
- Classe 24: banchi e box mercato di vendita di generi alimentari;
- Classe 25: discoteche, night club, sale giochi.

ARTICOLO 97

Locali ed aree tassabili con superficie ridotta

- 1) Nel caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti non assimilabili e/o tossici, per le superfici di seguito elencate poiché risulta difficile esattamente identificare la superficie sulla quale si producono i rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e/o tossici, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione riducendo la superficie dei locali adibiti ad attività produttiva o di lavorazione delle percentuali sotto indicate (con esclusione pertanto dei locali od aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti). La detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato sia iscritto all'Albo degli artigiani o negli albi professionali e dimostri lo smaltimento a propria cura e spese, allegando idonea documentazione;

- 2) Nei casi di cui al precedente n.1, il Comune applica alle sottoindicate attività la percentuale di riduzione del 20% rispetto alla intera o parziale superficie:
- Categoria 1 lavanderie a secco, tintorie non industriali;
 - Categoria 2 laboratori fotografici, eliografie;
 - Categoria 3 autoriparatori, elettrauto, carrozzeria, gommisti;
 - Categoria 4 studi medici;
 - Categoria 5 laboratori di analisi e odontotecnici
 - Categoria 6 autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi, allestimenti,
 - Categoria 7 tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie.
 - Categoria 8 falegnamerie;
 - Categoria 9 verniciatura;
 - Categoria 10 galvanotecnici;
 - Categoria 11 fonderie.
- 3) La stessa percentuale di riduzione del 20% si applica a qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco di cui al comma 2) del presente articolo e che risulti nella condizione di cui al presente articolo.

TITOLO II

Controlli, accertamento, riscossione e rimborsi

ARTICOLO 98

Controlli

- 1) Ai fini del controllo degli elementi contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio, tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili effettuata, anche in base alle convenzioni, l'Ufficio tributi può rivolgere al contribuente o al proprietario dell'immobile, motivato invito a comparire per fornire delucidazioni, esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di un altro tributo, ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
- 2) In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, i soggetti incaricati della rilevazione della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici. Sono fatti salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione, riduzioni ed agevolazioni delle tariffe e delle superfici.

- 3) In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici o criteri induttivi aventi i caratteri previsti dall'art.2729 del codice civile.⁵¹
- 4) Tutti gli uffici comunali, nell'ambito delle rispettive competenze dovranno assicurare la massima e tempestiva collaborazione all'Ufficio Tributi per la gestione della T.A.R.S.U.

ARTICOLO 99 Accertamento

- 1) In caso di denuncia infedele o incompleta o omessa, l'Ufficio Tributi provvede ad emettere, l'avviso di accertamento in rettifica e/o d'ufficio per le dichiarazioni omesse, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
- 2) Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo o dal Dirigente dell'ufficio tributi e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, le ragioni di fatto e di diritto della pretesa tributaria, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali, accessori, sanzioni, interessi ed ogni altra penalità.
- 3) E' consentita l'emissione di un unico atto per l'accertamento di più annualità.
- 4) Trovano applicazione le disposizioni di cui ai Capi I, II e III del presente regolamento.
- 5) Per la disciplina del contenzioso trova applicazione il DPR n.546 del 31.12.1992 e successive modificazioni.
- 6) Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento il comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per la individuazione delle superfici.

ARTICOLO 100 Sanzioni

- 1) Le sanzioni sono quelle previste dall'art.76 del D.Lgs. n.507/93 come vigenti al momento della violazione e sono irrogate secondo le modalità previste dal presente regolamento nonché dagli artt.16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.472⁵² e successive modificazioni ed integrazioni se non irrogate unitamente all'atto di accertamento.
- 2) Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionali in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo, si applicano gli interessi computati nella misura e nella decorrenza secondo il disposto dell'art.51 del presente regolamento
- 3) Per le sanzioni irrogate unitamente all'atto di accertamento, con la esclusione di quella per omesso o ritardato pagamento di cui all'art.13 del D.Lgs. n.472 del 23 dicembre 1997 trova applicazione il disposto dell'art.30 del presente regolamento.

⁵¹ Art. 2729 codice civile "Presunzioni semplici"

⁵² D.lgs. 18.12.1997 n.472 "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996 n.662"

- 4) Fermo restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni degli articoli 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46 del presente regolamento.

ARTICOLO 100 BIS Riscossione e rimborsi

- 1) La riscossione della tassa avviene in conformità di quanto previsto dal testo vigente dell'art.72 del D.Lgs.15 novembre 1993 n.507.
- 2) Per i rimborsi, stante l'abrogazione dell'art.75 del D.Lgs. n.507/93 disposto dall'art.1 comma 172 della legge 27 dicembre 2006 n.296, trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 50 e 51 del presente regolamento.

ARTICOLO 101 Tassa Giornaliera

- 1) Per l'occupazione o la detenzione, con o senza autorizzazione, per un periodo inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente, di locali od aree scoperte pubbliche o ad uso pubblico, nonché di aree scoperte gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tassa determinata in base alla tariffa prevista per la corrispondente o simile categoria di classificazione di locali o di aree scoperte e rapportata a giorno, maggiorata del 50%. Le occupazioni eccedenti i 183 giorni sono soggette alla tassa in via ordinaria. Si considerano produttive di rifiuti ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo:
 - a) le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili);
 - b) le occupazioni poste in opera per l'esercizio di un attività commerciale in forma ambulante non ricorrente;
 - c) le occupazioni con sedie e tavoli delle aree esterne agli esercizi commerciali;
 - d) le occupazioni con posteggi fissi o chioschi;
 - e) le aree occupate dai locali di servizio ai cantieri;
 - f) ogni altra occupazione che si da annoverarsi per analogia alle precedenti.
- 2) L'obbligo di denuncia si ritiene assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da eseguire contestualmente a quello relativo alla COSAP da effettuarsi su apposito conto corrente postale intestato al Comune, allegando alla ricevuta di pagamento la descrizione autocertificata dell'attività che verrà svolta.
- 3) In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con apposito con aggravio di sanzione, interessi ed accessori nelle misure previste per la tassa annuale e con le disposizioni previste in tema di accertamento.
- 4) Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati in locali od aree ad uso pubblico, oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni ed attività a tutela del decoro e dell'igiene ambientale.

ARTICOLO 102

Responsabilità

- 1) Il Comune, ai sensi dell'art.53 del presente Regolamento, designa il Funzionario Responsabile, la cui nomina è prevista dall'art.74 del D.Lgs. n.507/92, cui sono attribuiti la funzione e di poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
- 2) Il Funzionario Responsabile, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:
 - a) registro nel quale verranno annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate dai contribuenti sulle quali va riportato il relativo numero;
 - b) registro nel quale verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per la tassa giornaliera di smaltimento.
- 3) Tutti i registri, che possono essere tenuti in un unico registro con annotazioni separate, anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal Segretario Generale, prima di essere posti in uso.

ARTICOLO 103

Norma di rinvio

- 1) Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni contenute nelle leggi nazionali e regionali, nonché quelle del Regolamento comunale servizi gestione rifiuti vigente, nel Regolamento comunale di igiene, nel Regolamento comunale di polizia urbana e rurale.

CAPO VI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO COMUNALE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Titolo I - Disciplina della pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni

- Art.104 - Oggetto del Capo VI
- Art.105 - Gestione del Servizio
- Art.106 - Tipologia dei mezzi pubblicitari
- Art.107 - Definizione delle tipologie pubblicitarie
- Art.108 - Modalità di installazione
- Art.109 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità
- Art.110 - Autorizzazioni per la pubblicità permanente
- Art.111 - Autorizzazioni per la pubblicità temporanea
- Art.112 - Decadenza e revoca della autorizzazione - Rinuncia
- Art.113 - Dichiarazione
- Art.114 - Generalità
- Art.115 - Affissioni - Prenotazioni - Registro cronologico
- Art.116 - Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

Titolo II - Il Piano Generale degli impianti Pubblicitari

- Art.117 - Criteri generali
- Art.118 - Pubblicità esterna
- Art.119 - Gli impianti per le pubbliche affissioni

Titolo III - Disciplina dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche affissioni

- Art.120 - Applicazione dell'imposta e del diritto
- Art.121 - Classificazione
- Art.122 - Deliberazione delle Tariffe
- Art.123 - Presupposto oggettivo dell'imposta
- Art.124 - Soggetto passivo
- Art.125 - Modalità di applicazione dell'imposta
- Art.125 - Bis - Dichiarazione
- Art.126 - Pagamento dell'imposta
- Art.127 - Rettifica ed accertamento d'ufficio
- Art.128 - Tariffe
- Art.129 - Pubblicità ordinaria
- Art.130 - Pubblicità ordinaria con veicoli
- Art.131 - Pubblicità con veicoli dell'impresa
- Art.132 - Pubblicità con pannelli luminosi
- Art.133 - Pubblicità con proiezioni
- Art.134 - Pubblicità varia
- Art.135 - Riduzioni all'imposta sulla pubblicità
- Art.136 - Esenzioni dall'imposta sulla pubblicità
- Art.137 - Tariffe applicazioni e misura
- Art.138 - Riduzioni della tariffa
- Art.139 - Esenzioni

Titolo IV - Sanzioni - Contenzioso - Disposizioni finali

Art.140 - Sanzioni per le violazioni tributarie

Art.141 - Interessi

Art.142 - Sanzioni amministrative

Art.142 bis – Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni
vigenti

Art.143 - Giurisdizione tributaria

Art.144 - Vigilanza

Art.145 - Norma di rinvio

TITOLO I

Disciplina della Pubblicità e del Servizio Pubbliche affissioni

ARTICOLO 104 Oggetto del Capo VI

- 1) Il presente Capo VI del regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio comunale della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni. Stabilisce, in particolare, le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507⁵³ e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal vigente Codice della Strada e dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e sostituisce il regolamento approvato con atto commissario straordinario n° 238 del 30/06/94.

ARTICOLO 105 Gestione del servizio

- 1) Il Comune provvede in proprio o con affidamento ad azienda speciale comunale o consortile, o tramite concessionario alla organizzazione e gestione del servizio. La scelta della forma di gestione del servizio è operata dal Consiglio Comunale secondo le previsioni introdotte dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267⁵⁴, nonché di quelle di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446⁵⁵ e succ. mod. ed integrazioni.
- 2) Nel caso di gestione del servizio in concessione, il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi propri della gestione del servizio.
- 3) Qualora il Comune non provveda all'affidamento a terzi, deve essere designato un Funzionario Responsabile cui sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

ARTICOLO 106 Tipologia dei mezzi pubblicitari

- 1) Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi vigenti, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti, nonché dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari adottato.

⁵³ DLgs. 15.11.1993 n.507 “ Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle provincie nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992 n.421 concernente il riordino della finanza territoriale”

⁵⁴ L. 18.8.2000 n.267 “Testo unico sull'ordinamento degli enti locali”

⁵⁵ D.Lgs. 15.12.1997 n.446 “istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni delle aliquote e delle detrazioni dall'irpef e istituzione di una nuova addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”

- 2) Le tipologie dei mezzi pubblicitari, in riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 507/93 e succ. mod. ed integrazioni con l'adozione del piano generale degli impianti pubblicitari, sono così classificate:
- pubblicità ordinaria: effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai punti successivi;
 - pubblicità effettuata con veicoli;
 - pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni: caratterizzata dall'uso di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile o effettuate su schermi o pareti riflettenti;
 - pubblicità varia effettuata :
 - a) con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze;
 - b) da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa la pubblicità effettuata su specchi d'acqua;
 - c) con palloni frenati e simili;
 - d) mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari;
 - e) a mezzo apparecchi amplificatori e simili.

ARTICOLO 107 Definizione delle tipologie pubblicitarie

- 1) Si definisce "mezzo pubblicitario" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti, che di attività. I mezzi pubblicitari si classificano in:
- a) cartelli
 - b) insegne d'esercizio
 - c) altri mezzi pubblicitari.
- 2) Con il termine "altri mezzi pubblicitari" si individua qualunque altro manufatto, quale a titolo esemplificativo:
- preinsegna
 - striscione, locandina e stendardo
 - segno orizzontale reclamistico
 - impianto pubblicitario di servizio
 - impianto di pubblicità o propaganda.

ARTICOLO 108 Modalità di installazione

- 1) Nella messa in opera dei mezzi pubblicitari oltre alle indicazioni contenute nell'art. 23 del Codice della Strada⁵⁶ e nel capo I del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 e succ. mod. ed integrazioni⁵⁷, devono essere osservate anche le seguenti indicazioni :
- tutti i mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici;

⁵⁶ Art.23 Codice della strada "Pubblicità sulle strade e sui veicoli"

⁵⁷ DPR 16.12.1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"

- devono avere sagoma regolare, evitando di generare confusione con la segnaletica stradale;
- le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi;
- dovrà essere adottata particolare cautela nell'uso dei colori, specialmente il rosso e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità di intersezioni;
- il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari non dovrà costituire sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo e dovrà evitare di limitarne la percettibilità;
- la croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso;
- è vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
- per i cartelli e per le insegne di esercizio, con esclusione di quelle poste in aderenza ai fabbricati, dovrà essere rispettato il rapporto dimensionale H/L o L/H = 7/10 inoltre tra gli impianti pubblicitari che saranno installati al di fuori del centro abitato deve rispettarsi una distanza di almeno 15 metri ;
- nella disposizione delle insegne di esercizio sugli edifici esistenti dovranno essere rispettate le norme previste dal regolamento edilizio comunale.

ARTICOLO 109

Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

- 1) Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art. 49 della D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42⁵⁸
- 2) Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di case di cura e riposo, chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
- 3) Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma del presente articolo può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui agli art. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e succ. mod. ed integrazioni.
- 4) Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art.23 del vigente Codice della Strada, secondo le norme del Regolamento di esecuzione ed

⁵⁸ D.Lgs. 22.1.2004 n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n.137"

- attuazione emanato con D.P.R. 16.12.92 n. 495 e succ. mod. ed integrazioni. La dimensione dei cartelli non deve superare la superficie di mq. 20,00.
- 5) All'interno del centro storico e nelle zone che hanno particolare pregio, non è autorizzata la installazione di cartelli, preinsegne, segni orizzontali reclamistici ed impianti di pubblicità o propaganda che, su parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alla delimitazione del centro storico prevista dal Piano Regolatore Generale, nonché dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
 - 6) La pubblicità fonica fuori del centro abitato, così come definito e delimitato dal Codice della Strada è autorizzata nei modi e nei limiti di cui all'art. 59 del D.P.R. n.495/1992 e succ. mod. ed integrazioni. La pubblicità fonica entro il centro abitato è consentita dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00. Sia all'esterno che all'interno del centro abitato è comunque vietata nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri.

ARTICOLO 110

Autorizzazioni per la pubblicità permanente

- 1) Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli, insegne d'esercizio ed altri mezzi pubblicitari sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili nell'interno e fuori dei centri abitati, che è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art.53 del D.P.R.16 dicembre 1992, n.495 e succ. mod. ed integrazioni⁵⁹, è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal comma successivo. Resta inteso che il suddetto rilascio nei centri abitati è subordinato al preventivo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art.23 del D.Lgs.30 aprile 1992, n.285 e succ. mod. ed integrazioni.
- 2) Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda in originale e doppia copia :
 - a) richiesta di nulla - osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale;
 - b) una relazione tecnica attestante l'idoneità statica e conformità alle norme del Codice della Strada e conseguente assunzione di responsabilità da parte di un tecnico abilitato;
 - c) copia degli elaborati grafici ove siano specificate, in scala adeguata, le caratteristiche del manufatto (forma, dimensioni, materiali, colori e distanza dalla strada);
 - d) una planimetria ubicativa in scala adeguata e relazione fotografica.Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è sufficiente una unica relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato.
- 3) L'Ufficio competente, al momento del ricevimento della domanda, per il tramite del responsabile del procedimento inizia l'istruttoria della relativa pratica, acquisendo i pareri dei servizi e degli organi interessati ed entro 60 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Trascorsi 60 giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento, l'interessato, salvo quanto previsto dal

⁵⁹ D.Lgs. 30.4.92 n.285 "Nuovo codice della strada"

successivo n.5, può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

- 4) L'autorizzazione ha validità per un periodo di tre anni ed è di volta in volta tacitamente rinnovabile per un uguale periodo, salvo i casi di decadenza, revoca e rinuncia dell'autorizzazione.
- 5) E' sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito delle zone soggette alla disciplina di cui all'articolo 109 del presente regolamento.
- 6) Per quanto concerne gli obblighi del titolare dell'autorizzazione, si fa espresso rinvio agli artt. 54 e 55 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e succ. mod. ed integrazioni, che trovano applicazione anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

ARTICOLO 111

Autorizzazioni per la pubblicità temporanea

- 1) Per la pubblicità per periodi inferiori a tre mesi, il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta domanda in carta semplice al competente ufficio comunale. La domanda deve essere presentata al protocollo generale del comune almeno 30 giorni prima della data indicata come inizio per l'effettuazione della pubblicità e deve contenere le generalità complete del richiedente, l'indicazione della tipologia e del soggetto della pubblicità, l'indicazione degli spazi che si desidera occupare con i singoli mezzi pubblicitari.
- 2) L'assegnazione degli spazi viene effettuata secondo l'ordine cronologico di arrivo delle singole richieste. Ogni domanda può contenere più periodi di esposizione, gli stessi devono essere continuativi od intervallati da 15 giorni, non sono comunque accolte prenotazioni per periodi oltre i quattro mesi dalla data della richiesta.
- 3) L'autorizzazione si intende in ogni caso concessa ove non sia stato comunicato al richiedente, almeno cinque giorni precedenti a quello indicato come inizio della pubblicità, specifico e motivato provvedimento di diniego. Nell'ipotesi che la domanda risulti incompleta o nel caso che l'ufficio competente al rilascio del provvedimento ravvisi la necessità di integrazioni particolari, l'Ufficio medesimo inviterà il richiedente ad integrare gli elementi necessari entro un congruo termine. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e comincerà a decorrere dalla data di ricezione di quanto richiesto. Nel caso che il richiedente non ottemperi all'integrazione entro il termine assegnato tale inerzia sarà intesa come rinuncia all'effettuazione. Per quanto concerne gli obblighi del titolare dell'autorizzazione, si fa espresso rinvio all'art. 54 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o a cose derivanti dalla collocazione della pubblicità autorizzata, né per pretese di terzi nei confronti del soggetto autorizzato.

ARTICOLO 112

Decadenza e revoca della autorizzazione – Rinuncia

- 1) Sono cause di decadenza:
 - le reiterate violazioni, da parte del soggetto autorizzato, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge e regolamentari in materia di installazione dei mezzi pubblicitari;
 - il mancato pagamento dell'imposta.
- 2) Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza l'imposta già corrisposta non verrà restituita.
- 3) L'autorizzazione per la installazione dei mezzi pubblicitari è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.
- 4) Nel caso di revoca, l'Amministrazione, o il concessionario nel caso di gestione in concessione, restituirà l'imposta già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi.
- 5) Nei casi di decadenza o revoca dell'autorizzazione, il soggetto autorizzato è obbligato a procedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari ai sensi di quanto espressamente disposto dall'art. 54 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e succ. mod. ed integrazioni.
- 6) Il soggetto autorizzato può rinunciare agli effetti della stessa autorizzazione con apposita domanda in carta libera. Se si tratta di pubblicità a carattere permanente la stessa va presentata all'Ufficio competente entro il 31 dicembre dell'anno in corso, con conseguente sua cancellazione a partire dal successivo anno solare. Nel caso di pubblicità temporanea la domanda va presentata entro 10 giorni dalla data di effettuazione. La rinuncia non dà comunque diritto al rimborso della relativa imposta.

ARTICOLO 113

Dichiarazione

- 1) Ottenuta l'autorizzazione prevista dagli artt. 110 e 111 del presente regolamento, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare all'Ufficio comunale o all'Ufficio del concessionario - se il servizio è in concessione - su apposito modulo la dichiarazione prevista dall'art. 125 bis del presente regolamento.

DISCIPLINA DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ARTICOLO 114

Generalità

- 1) Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni, assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dall'art. 119 del presente Regolamento, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.

- 2) I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art. 20 e 21 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e succ. mod. ed integrazioni.
- 3) La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.
- 4) I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o di servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
- 5) I manifesti di natura commerciale trovano collocazione negli spazi di cui all'art. 119, comma 3, lettera b) del presente Regolamento, nei limiti della capienza degli stessi.
- 6) Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi il Comune o il concessionario – nel caso di gestione del servizio in concessione - può disporre la temporanea deroga dai limiti stabiliti per ciascuna classe. Se nel prosieguo del tempo si confermano le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, il Funzionario responsabile propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.

ARTICOLO 115

Affissioni - Prenotazioni – Registro Cronologico

- 1) L'affissione s'intende prenotata secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento - all'ufficio comunale preposto o al concessionario in caso di concessione del servizio a terzi - della commissione, accompagnata tassativamente dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
- 2) Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato. Il Funzionario responsabile del servizio o il concessionario tiene direttamente il registro. Qualora esso sia affidato ad altro dipendente il Funzionario responsabile deve verificarlo almeno ogni trenta giorni, apponendovi il suo visto, la data e la firma.
- 3) Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

ARTICOLO 116

Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

- 1) I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima della data dalla quale l'affissione deve avere inizio; oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conservare per documentazione di servizio.

- 2) Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'art.115 del presente regolamento.
- 3) La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 4) Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data della scadenza prestabilita.
- 5) Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per iscritto, al committente.
- 6) La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
- 7) Nei casi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o, nel caso di gestione in concessione, il concessionario, provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti .
- 8) Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso, la metà del diritto dovuto.
- 9) Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
- 10) I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non sono ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro preavviso.
- 11) Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di €26,00 per commissione.
- 12) Nell'ufficio comunale devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:
 - a) le tariffe del servizio;
 - b) l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono;
 - c) il registro cronologico delle commissioni.
- 13) Le disposizioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e succ. mod. ed integrazioni e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

TITOLO II

IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

ARTICOLO 117

Criteria generali

- 1) La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio del comune di Galatone in conformità al Piano generale degli impianti pubblicitari ed in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e succ. mod. ed integrazioni e dalle disposizioni legislative vigenti in materia.
- 2) Il Piano degli impianti pubblicitari, che va approvato con apposita deliberazione da adottarsi da parte del Consiglio Comunale, è articolato in tre parti. La prima parte fornisce gli elementi per la lettura del Piano e le indicazioni di carattere generale. La seconda parte individua le zone del territorio comunale all'interno delle quali sono collocabili i mezzi di pubblicità esterna, nonché quelle all'interno delle quali non è consentito o sono comunque limitate le installazioni di mezzi di pubblicità esterna. La terza parte individua gli impianti esistenti da confermare nella loro posizione e nel tipo di supporto, gli impianti esistenti da rimuovere, nonché la collocazione dei nuovi impianti previsti dal Piano. Il Piano è costituito, altresì, dai seguenti elaborati : norme tecniche di attuazione, disegni indicanti la localizzazione degli impianti per le pubbliche affissioni e le zone per l'installazione degli impianti pubblicitari.
- 3) Il Piano Generale degli Impianti può essere adeguato o modificato ogni qualvolta si renda necessario a seguito di variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che venga illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.
- 4) Trovano piena applicazione le disposizioni del vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari per quanto non disciplinato dal presente regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs. n.507 del 15.11.1993.

ARTICOLO 118

La pubblicità esterna

- 1) Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, nella parte II, definisce specificatamente le singole tipologie pubblicitarie, individuandone altresì i criteri da seguire per la loro installazione prevedendo, altresì, per la loro esatta collocazione la suddivisione del territorio in zone, determinando all'interno di ciascuna le tipologie dei mezzi pubblicitari ammesse e non ammesse.

ARTICOLO 119

Gli impianti per le pubbliche affissioni

- 1) La terza parte del Piano Generale degli Impianti definisce gli impianti da adibire al servizio pubbliche affissioni, al fine di garantire l'affissione di manifesti di qualunque materiale costituiti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e quelle da destinare a messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

- 2) La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e succ. mod. ed integrazioni, proporzionata al numero di abitanti e, comunque, non inferiore a mq.12 per ogni mille abitanti.
- 3) La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 507/93 e succ. mod. ed integrazioni, è ripartita come appresso indicato:
 - a) 15% della quota complessiva è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
 - b) 80% è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;
 - c) 5% è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati.
- 4) Gli impianti per le pubbliche affissioni devono rispondere alle caratteristiche stabilite dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 e succ. modificazioni ed integrazioni⁶⁰, nonché dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, che, oltre a fornirne la loro puntuale definizione, prevede specificatamente criteri generali e determinate condizioni per la messa in opera dei relativi supporti.
- 5) La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminata ogni anno con apposito provvedimento deliberativo qualora si verificano effettive nuove necessità accertate e motivate a seguito di variazioni della consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che renda necessario il riequilibrio delle superfici precedentemente assegnate.
- 6) Il Comune ha, altresì, facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi.

TITOLO III DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ARTICOLO 120 Applicazione dell'imposta e diritto

- 1) In conformità alle disposizioni del Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e succ. mod. ed integrazioni e del presente regolamento, la pubblicità esterna è soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.

ARTICOLO 121

⁶⁰ D.P.R. n.495/92 “ Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada”

Classificazione

- 1) Il Comune di Galatone è classificato, in conformità all'art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e succ. mod. ed integrazioni, nella classe IV Nell'ipotesi in cui si verificano variazioni della consistenza della popolazione che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, con specifico provvedimento deliberativo ne viene preso atto e disposto l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.

ARTICOLO 122 La deliberazione delle tariffe

- 1) Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. La delibera anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, si applicano a decorrere dal 1° Gennaio del medesimo anno. In caso di mancata approvazione della deliberazione entro il termine innanzi indicato della data prevista per l'approvazione del bilancio, si intendono prorogate di anno in anno.
- 2) Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa al Ministero delle Finanze Direzione centrale per la fiscalità locale, entro trenta giorni dall'adozione.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - DISCIPLINA

ARTICOLO 123 Presupposto oggettivo dell'imposta

- 1) E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica - diversa da quelli assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
- 2) Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolare autorizzazione.
- 3) Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
 - a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ARTICOLO 124 Soggetto passivo

- 1) Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.

- 2) E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
- 3) Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente comma 1° del presente articolo è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.
- 4) Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale o il concessionario del servizio, se trattasi di gestione in concessione, notifica anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, avviso motivato di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

ARTICOLO 125

Modalità di applicazione dell'imposta

- 1) L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, ivi comprese le iscrizioni espresse in forma simbolica, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.
- 2) L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- 3) L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.
- 4) Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
- 5) L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- 6) Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purchè collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescere l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
- 7) La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previa dichiarazione e pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.
- 8) L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati è calcolata sulla superficie complessiva di ciascun impianto nella misura e con le modalità previste dai commi 1 e 2 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 507/93.
- 9) Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.
- 10) L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli artt. 12, commi 1 e 3, artt. 13, 14 commi 1 e 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre

fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.

ARTICOLO 125 BIS Dichiarazione

- 1) Il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare all'Ufficio comunale o all'Ufficio del concessionario - se il servizio è in concessione - su apposito modulo la dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione è esente da bollo.
- 2) La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, è allegata l'attestazione del pagamento eseguito. Nel caso che sia dovuto un rimborso da parte del Comune, questo provvede, dopo le necessarie verifiche, entro 90 giorni, senza spese per l'utente.
- 3) La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
- 4) Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli e con pannelli luminosi di cui agli artt 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. n. 507/1993 e succ. mod. ed integrazioni⁶¹, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ARTICOLO 126 Pagamento dell'imposta

- 1) Il pagamento dell'imposta, arrotondato per eccesso o difetto come per legge, sulla pubblicità deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario stesso, anche mediante conto corrente postale. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità è allegata alla prescritta dichiarazione. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli. Per il pagamento è utilizzato modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale.
- 2) L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.
- 3) L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a € 1550,00 il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali anticipate, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 30 luglio e 31 ottobre.

⁶¹ D.lgs. 15.11.1993 n.507 "Revisione ed.armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle provincie nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art.4 della legge 23 ottobre 1992 n.421, concernente il riordino della finanza territoriale"

- 4) La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni dell'art.49 del presente regolamento.
- 5) Per gli eventuali rimborsi si applicano le disposizioni dell'art.50 del presente regolamento.
- 6) Per la decorrenza ed il calcolo degli interessi si applicano le disposizioni dell'art.51 del presente regolamento.
- 7) Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di cessioni commisurati, quest'ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario.

ARTICOLO 127

Rettifica ed accertamento d'ufficio

- 1) Il Comune, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio mediante apposito avviso motivato e notificato al contribuente anche a mezzo di raccomandata postale con A.R.
- 2) Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni per il pagamento.
- 3) Nell'avviso devono essere, inoltre, precisate:
 - l'ufficio comunale emittente, il suo indirizzo, ovvero, nel caso di gestione in concessione, l'Ufficio del Concessionario;
 - il termine entro il quale può essere proposto ricorso, l'autorità competente a riceverlo e le modalità da osservare ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
- 4) Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal funzionario comunale responsabile della gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione del servizio in concessione, da un rappresentante del concessionario.
- 5) Per quanto non previsto dal presente articolo trovano piena applicazione le disposizioni dell'art.21 del presente regolamento.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - TARIFFE

ARTICOLO 128

Tariffe

- 1) Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta Comunale entro i termini previsti dal precedente art. 122 del presente regolamento.

ARTICOLO 129

Pubblicità ordinaria

- 1) L'imposta per la pubblicità ordinaria, effettuata con i mezzi di cui all' art. 12, del D.Lgs. n. 507/93 e succ. mod. ed integrazioni, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente art.125 del presente regolamento.
- 2) Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
- 3) Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto.
- 4) Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha la superficie:
 - a) superiore a mq. 5,5 e fino a mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento.
 - b) superiore a mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
- 5) Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
- 6) Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalità previste dall'art. 125 del presente regolamento.

ARTICOLO 130

Pubblicità ordinaria con veicoli

- 1) L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo.
- 2) Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal quarto comma dell'art.12 del D.Lgs. n. 507/93 e succ. mod. ed integrazioni, quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma previste.
- 3) Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.
- 4) Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a carico di ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
- 5) Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

ARTICOLO 131

Pubblicità con veicoli dell'impresa

- 1) L'imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa è dovuta, per anno solare:
 - al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza;
 - ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione i veicoli suddetti;

- secondo la tariffa determinata in conformità all'art. 13, comma terzo, del D.Lgs. n. 507/1993 e succ. mod. ed integrazioni.
- 2) Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.
- 3) Non è dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.
- 4) L'imposta non è dovuta, altresì, per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
- 5) L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

ARTICOLO 132 Pubblicità con pannelli luminosi

- 1) L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli luminosi oltre analoghe strutture è dovuta indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita dal primo comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 507/93 e succ. mod. ed integrazioni, per la classe di appartenenza del Comune, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui all'art. 125 del presente Regolamento.
- 2) Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
- 3) L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi, effettuata per conto proprio dall'impresa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.

ARTICOLO 133 Pubblicità con proiezioni

- 1) Per la pubblicità realizzata con proiezioni luminose o cinematografiche e diapositive, effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, si applica l'imposta secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993 e succ. mod. ed integrazioni, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
- 2) Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.

ARTICOLO 134 Pubblicità varia

- 1) La tariffa dell'imposta per la pubblicità effettuata:

- con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze è dovuta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal primo comma, dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 507/93 e succ. mod. ed integrazioni. La superficie soggetta ad imposta è determinata con le modalità di cui all'art.125 del presente regolamento. Non si applicano maggiorazioni riferite alla dimensione del mezzo pubblicitario;
- da aeromobili sul territorio comunale o su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio predetto si applica per ogni giorno o frazione, per ciascuna aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del succitato decreto n.507/93;
- con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del decreto n.507/93;
- in forma ambulante con le limitazioni stabilite, mediante distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari è dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 15 del decreto n.507/93 .
- a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuta per ciascun punto fisso di pubblicità e per ciascun giorno o frazione della misura stabilita, per la classe del Comune, dal comma 5° dell'art. 15 del D.Lgs. n. 507/93.

ARTICOLO 135

Riduzioni all'Imposta sulla pubblicità

- 1) La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà, secondo quanto disposto dall'art.16 del D.Lgs. n. 507/93 e succ. mod. ed integrazioni, per le fattispecie qui di seguito elencate :
 - a) pubblicità effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali;
 - c) pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
- 2) I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all'art.125 bis del presente regolamento e sottoscritta dallo stesso interessato. Il Funzionario responsabile può invitare, qualora occorra, il soggetto passivo a presentare all'Ufficio comunale, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovare i requisiti autocertificati, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.
- 3) I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del comma 1° devono essere verificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro

fac-simili. Quando ciò non sia possibile o sussistono incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

ARTICOLO 136 Esenzioni dall'Imposta sulla pubblicità

- 1) Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi nonchè i mezzi pubblicitari - ad eccezione delle insegne - esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione ed utilizzazione dei servizi di pubblica utilità e gli avvisi riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq;
 - c) la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;
 - d) la pubblicità, in qualunque modo realizzata dalle società sportive dilettantistiche e soggetti assimilati, rivolta all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche, con capienza inferiore ai tremila posti;
 - e) la pubblicità -escluse le insegne- relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - f) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio, nonchè le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - g) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993 e succ. mod. ed integrazioni;
 - h) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopo di lucro,
 - j) le insegne, la targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette;
- 2) Sono altresì esenti le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono di

superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Tuttavia per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore a 5 metri quadrati, l'imposta è dovuta per l'intera superficie, fermo restando che con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati. Nel caso di pluralità di insegne, l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie di cui sopra.

- 3) Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese registrate presso la Camera di Commercio.
- 4) L'esenzione dall'imposta prevista dalla lettera g) del comma 1 compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.
- 5) I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione all'ufficio comunale pubblicità idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione. La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti, comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TARIFFE

ARTICOLO 137 Tariffe - Applicazioni e misura

- 1) Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.
- 2) Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell'art. 19 del D.L.gs. n. 507/1993 e succ. mod. ed integrazioni, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
- 3) Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50 per cento.
- 4) Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%, per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.
- 5) Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
- 6) Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.
- 7) Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione avvenga in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.
- 8) Per quanto concerne il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni, esso deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune e, nel caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante c/c postale.
- 9) Per quanto riguarda il pagamento del diritto relativo alle affissioni dei manifesti mortuari di annuncio, partecipazione e ringraziamento, esso può essere effettuato direttamente al competente servizio Comunale o al concessionario del servizio, se trattasi di gestione in concessione.

ARTICOLO 138

Riduzioni della tariffa

- 1) La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione dall'art. 21 del D.Lgs. n. 507/93 e succ. mod. ed integrazioni;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
- 2) I requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalle lettere b), c) e d) sono accertati e verificati dal Funzionario Responsabile della gestione del tributo.
- 3) Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza .

ARTICOLO 139

Esenzioni

- 1) Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
 - h) i manifesti di associazioni o enti che hanno ricevuto il patrocinio del comune
- 2) Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità.
- 3) Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta , la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
- 4) Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

TITOLO IV SANZIONI - CONTENZIOSO - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 140 Sanzioni per le violazioni tributarie

- 1) Per l'omessa ed infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 125 bis del presente regolamento nonché per le violazioni di carattere formale non rilevanti ai fini della determinazione del tributo si applicano, nei confronti del soggetto passivo, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, le sanzioni amministrative e quella pecuniaria espressamente previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 507/93 come modificato dall'art. 12 del D.Lgs. n. 473/97 e succ. mod. ed integrazioni, oltre alla sanzione prevista dal 2° comma del presente articolo.
- 2) Per i casi di omesso o tardivo versamento dell'imposta, delle singole rate della tassa e del diritto, si applica la sanzione amministrativa nella misura del 30% di ogni importo non versato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/97 e succ. modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 141 Interessi

- 1) Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano gli interessi moratori secondo le disposizioni previste dall'art.51 del presente regolamento .

ARTICOLO 142 Sanzioni amministrative

- 1) Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico ed Ufficio tributi, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento. In caso di violazione di dette disposizioni si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981 n. 689⁶² o, per le violazioni norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative.
- 2) Deve, altresì, essere effettuata, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, la vigilanza sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione degli stessi.
- 3) Per quanto concerne, infine, le sanzioni da applicare in caso di violazione delle norme regolamentari nonché le modalità procedurali in ordine alla rimozione dei mezzi pubblicitari esposti abusivamente o, comunque, difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, si fa espresso rinvio all'art. 24 del D.Lgs.n. 507/93 e succ. mod. ed

⁶² L. n.689/81 "Modifiche al sistema penale"

integrazioni nonché all'art. 56 del DPR.16 dicembre 1992 n. 495 e succ. mod. ed integrazioni.

ARTICOLO 142 BIS

Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti

- 1) A decorrere dal 1° gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.
- 2) Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

ARTICOLO 143

Giurisdizione tributaria

- 1) La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commissione Tributaria Provinciale e dalla Commissione Tributaria Regionale, secondo quanto disposto dai DD.LLgs. 31 dicembre.1992, n. 545⁶³ e n. 546⁶⁴ e succ. mod. ed integrazioni ai quali si fa espresso rinvio.

ARTICOLO 144

Vigilanza

- 1) Il Comune è tenuto ad inviare, alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla loro adozione, le deliberazioni di approvazione del regolamento e delle tariffe.

ARTICOLO 145

Norma di rinvio

- 1) Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Capo VI del regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507 . e succ. mod. ed integrazioni, del vigente Piano Generale degli Impianti , nonché le altre norme di legge, statutarie e regolamentari applicabili in materia.

⁶³D.Lgs. N.545/92 “Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.30 della Legge 30 dicembre 1991 n.413”.

⁶⁴ D.Lgs. n.546/92 “ Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.30 della Legge 30 dicembre 1991 n.413”.

CAPO VII

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO

Titolo I - Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

- Art.146 - Disposizioni generali
- Art.147 - Occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art.148 - Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art.149 - Procedimento per il rilascio delle concessioni
- Art.150 - Rilascio dell'atto di concessione e autorizzazione per la occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art.151 - Principali obblighi del concessionario
- Art.152 - Decadenza dalla concessione e autorizzazione
- Art.153 - Revoca della concessione e autorizzazione
- Art.154 - Rinnovo delle concessioni
- Art.155 - Subentro nella concessione/autorizzazione
- Art.156 - Occupazioni d'urgenza
- Art.157 - Occupazioni con tende, insegne e arredi similari
- Art.158 - Occupazioni con ponteggi
- Art.159 - Esposizione di merci
- Art.160 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio ambulante
- Art.161 - Esecuzioni di lavori e di opere
- Art.162 - Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico
- Art.163 - Occupazioni abusive - Rimozione di materiali

Titolo II - Disciplina del canone di concessione/autorizzazione

- Art.164 - Disposizioni generali
- Art.165 - Esclusioni
- Art.166 - Soggetti tenuti al pagamento del canone
- Art.167 - Durata delle occupazioni
- Art.168 - Determinazione della misura delle tariffe base
- Art.169 - Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione
- Art.170 - Particolari tipologie e criteri per la determinazione della relativa superficie
- Art.171 - Criteri particolari di determinazione del canone per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
- Art.172 - Criteri per la determinazione del canone e sua graduazione
- Art.173 - Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni
- Art.174 - Criteri ordinari di determinazione del canone
- Art.175 - Modalità e termini per il pagamento
- Art.176 - Sanzioni
- Art.177 - Accertamento e riscossione
- Art.178 - Funzionario responsabile

Art.179 - entrata in vigore del regolamento generale delle entrate tributarie

TITOLO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ARTICOLO 146 Disposizioni generali

- 1) Il presente Capo VII del Regolamento disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per le occupazioni di qualsiasi natura del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo, del sottosuolo pubblico la cui istituzione è stata deliberata con atto consiliare n.202 del 16.06.1994
- 2) Il presente regolamento sostituisce quello approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.66 del 23 ottobre 1998 e successive integrazioni con delibera del Consiglio Comunale n.31 del 26 marzo 1999, n.17 del 28 febbraio 2000 e deliberazione del Commissario Prefettizio n.52 del 21 dicembre 2006.
- 3) Con le espressioni “suolo pubblico” e “spazio pubblico” si intendono gli spazi e le aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune di Galatone, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

ARTICOLO 147 Occupazioni di spazi ed aree pubbliche

- 1) Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sottostanti o sovrastanti il suolo sono soggette al rilascio di apposito atto di concessione o autorizzazione ed al contestuale assolvimento del canone.
- 2) Le occupazioni si distinguono, in relazione alla durata in permanenti e temporanee. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti; sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, siano esse considerate ad ore, a giornata o durata superiore.
- 3) Sono considerate temporanee, ai fini della applicazione del canone le occupazioni destinate dal comune di Galatone all'esercizio del commercio su aree pubbliche realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, ancorchè concesse con atto avente durata annuale o superiore.
- 4) Ai soli fini dell'applicazione del canone sono considerate occupazioni temporanee, però da tassare con tariffa ordinaria maggiorata del 20 %, quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno.
- 5) Le occupazioni effettuate senza la prescritta concessione o autorizzazione, o di fatto, o scadute e non rinnovate o revocate oppure in contrasto con le disposizioni in base alle quali furono rilasciate, sono abusive. In tal caso oltre al canone e relative sanzioni, trovano applicazione anche le sanzioni amministrative.

ARTICOLO 148

Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche

- 1) Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo e durata, occupare gli spazi e le aree di cui all'art.147 del presente regolamento, deve farne richiesta debitamente sottoscritta, alla Amministrazione comunale. La domanda deve contenere:
 - a) le generalità, il domicilio e il codice fiscale del richiedente e se persona giuridica anche i dati di cui innanzi riferiti al rappresentante con la indicazione della ragione sociale e della sede;
 - b) il motivo e l'oggetto dell'occupazione;
 - c) la durata dell'occupazione, la sua dimensione (in mq. o ml) e l'ubicazione esatta;
 - d) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici;
 - e) la sottoscrizione dell'impegno a versare un deposito cauzionale, se richiesto ai sensi del successivo art.150 del presente regolamento, e all'impegno del richiedente di osservare gli obblighi e disposizioni del presente regolamento
 - f) Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio e l'area richiesta.
- 2) L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da canone.
- 3) Qualora per la concessione della stessa area siano state presentate più domande la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. Nel caso particolare dell'occupazione richiesta da pubblici esercizi, la priorità spetta, invece, a coloro che hanno ottenuto la concessione l'anno precedente.
- 4) Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato, anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

ARTICOLO 149

Procedimento per il rilascio delle concessioni

- 1) Le domande vanno presentate all'Ufficio Protocollo, o spedite a mezzo del servizio postale con raccomandata, e senza indugio, vanno trasmesse al responsabile del procedimento, il quale, previo esame preliminare e di controllo, se ravvisa la domanda incompleta o la documentazione mancante, invita il richiedente, entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della richiesta, con apposita racc. a.r all'integrazione. Nel termine perentorio di 20 giorni dalla ricezione da parte del richiedente della richiesta di integrazione, questi deve provvedere, pena l'archiviazione della richiesta.
- 2) Il Responsabile del procedimento, verificata la completezza e regolarità della domanda, richiede, se necessari, agli Uffici competenti i relativi pareri tecnici, che devono pervenire al Responsabile del procedimento entro e non oltre 20 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.
- 3) Il Responsabile del procedimento esaurita l'istruttoria ed acquisizione dei relativi pareri e della nota di determinazione analitica del canone di concessione dall'ufficio

competente qualora preveda l'esito favorevole della domanda, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al Dirigente per l'emissione del relativo provvedimento di rilascio della concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego. Sia il provvedimento di rilascio, che di diniego vanno emessi nel termine di giorni 60 dalla ricezione della domanda e comunicati al richiedente.

ARTICOLO 150

Rilascio dell'atto di concessione e autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

- 1) Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, l'atto di concessione o autorizzazione sarà rilasciato dal Dirigente del settore competente, previo versamento da parte del richiedente degli oneri di bollo e del deposito cauzionale se richiesto.
- 2) L'entità del deposito cauzionale è stabilita di volta in volta dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso Ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.
- 3) Nell'atto di concessione saranno indicate le generalità e il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e la superficie dell'area concessa ed eventuali condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata. Le concessioni o autorizzazioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
- 4) Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998 n.114⁶⁵ sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione dello stesso.
- 5) Le concessioni valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.
In tutti i casi, esse vengono accordate:
 - a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
 - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalla occupazione;
 - c) con la facoltà della Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
 - d) a termine, per la durata convenuta.
- 6) Gli Uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi Uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

⁶⁵ D:Lgs. 31.3.1998 n.114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art.4 , comma 4, della legge 15 marzo 1997 n.59"

ARTICOLO 151

Principali obblighi del concessionario

- 1) Le concessioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
- 2) Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione ed a esibirli a richiesta del personale addetto alla vigilanza. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione comunale che provvederà a rilasciare, a spese dell'interessato, un duplicato.
- 3) L'occupazione deve avvenire con la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale. E' vietato al concessionario di alterare in alcun modo il suolo occupato, di smuovere la pavimentazione o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in pristino a spese del concessionario. E' fatto altresì obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta.
- 4) A garanzia dell'adempimento il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.
- 5) Tutte le occupazioni devono effettuarsi in modo da non creare intralcio e pericolo al transito dei passanti. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.
- 6) Il sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

ARTICOLO 152

Decadenza della concessione e autorizzazione

- 1) La decadenza della concessione o autorizzazione può essere pronunciata per i seguenti motivi:
 - a) il mancato o parziale pagamento del canone alle scadenze previste;
 - b) per violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
 - c) per violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione).

ARTICOLO 153

Revoca , modifica e rinuncia della concessione o autorizzazione

- 1) E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca o di modifica delle concessioni o autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile

- l'occupazione. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblici servizi.
- 2) La revoca dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.
 - 3) Il Concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
 - 4) Se l'occupazione è in corso alla data di comunicazione della rinuncia, il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le disposizioni dell'art.150 n.2 del presente regolamento.

ARTICOLO 154 Rinnovo delle concessioni

- 1) Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.
- 2) La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione con le stesse modalità ed indicazioni previste per la domanda originaria, almeno 2 mesi prima della scadenza per le occupazioni permanenti, e di 2 giorni, per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre il termine stabilito, indicando nella domanda di rinnovo la durata per la quale viene richiesta la proroga.
- 3) Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.
- 4) Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere può costituire motivo di diniego al rinnovo.

ARTICOLO 155 Subentro nella concessione/autorizzazione

- 1) Il provvedimento di concessione/autorizzazione dell'occupazione permanente o temporanea dello spazio pubblico ha carattere personale e quindi non può essere oggetto di cessione a terzi;
- 2) Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 10 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con la indicazione degli elementi di cui al precedente art. 148., indicando nella domanda anche gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

ARTICOLO 156

Occupazioni d'urgenza

- 1) Per far fronte a situazioni di emergenza o di grave pericolo per persone e cose l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di avere conseguito il formale provvedimento concessorio, che verrà quindi rilasciato a sanatoria. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale via telefax o telegramma e contestualmente attivare la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
- 2) La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza, danno luogo altresì all'applicazione della sanzione prevista per le occupazioni abusive.

ARTICOLO 157

Occupazioni con tende, insegne e arredi similari

- 1) Per collocare tende, insegne ed arredi similari sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale.
- 2) Per ragioni di arredo urbano e per il pubblico decoro l'autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

ARTICOLO 158

Occupazione con ponteggi

- 1) Sono da intendersi occupazioni temporanee di suolo pubblico anche i ponteggi sopraelevati rispetto al piano di calpestio.

ARTICOLO 159

Esposizione di merce

- 1) L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta alla relativa concessione comunale.

ARTICOLO 160

Mestieri girovagli , artistici e commercio ambulante

- 1) Le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (circhi, giostre ecc.) sono soggette alle disposizioni del presente regolamento.
- 2) Coloro che esercitano mestieri girovagli (cantautore, suonatore, ambulante ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuate dal Comune, sulle quali è

- consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
- 3) Coloro che esercitano il commercio ambulante su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti e, in ogni caso, tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri. Al controllo è deputata la polizia municipale.
 - 4) Il permesso è richiesto anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

ARTICOLO 161

Esecuzione di lavori e di opere

- 1) Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico mediante scavi e con materiale di risulta, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

ARTICOLO 162

Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

- 1) Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare ponteggi sopraelevati, festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'autorizzazione comunale.

ARTICOLO 163

Occupazioni abusive - Rimozione di materiali

- 1) Fatta salva ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche previa verifica e contestazione da parte della Polizia Municipale all'interessato, il servizio interessato dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

TITOLO II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 164 Disposizioni generali

- 1) Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli del Capo VII titolo II del presente regolamento, le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, sia permanenti che temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione.
- 2) Sono parimenti soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico come definito al precedente n.1 , nonché le occupazioni sovrastanti e sottostanti poste in essere con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti di servizi gestiti in regime di concessione amministrativa.
- 3) Sono inoltre soggette al canone le occupazioni realizzate sulle aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
- 4) Sono soggette al canone comunale anche le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato.
- 5) Non sono soggette al canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato e della Provincia o al demanio statale.

ARTICOLO 165 Esclusioni

- 1) Sono escluse dall'applicazione della tassa:
 - a) le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con balconi, verande, box-windows e simili infissi di carattere stabile;
 - b) le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.
 - c) le occupazioni effettuate da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da associazioni ed enti pubblici come definiti dal DPR 22 dicembre 1986, n.917 e succ.ve modificazioni ed integrazioni per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - d) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
 - e) le occupazioni effettuate da autoveicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico e privato durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
 - f) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
 - g) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista all'atto della concessione o successivamente la devoluzione gratuita al Comune, al termine della concessione medesima;

- h) le occupazioni di aree cimiteriali;
- i) le occupazioni per manifestazioni o iniziative a carattere politico purchè l'area occupata non ecceda 10 metri quadrati;
- j) le occupazioni permanenti effettuate con tende a fronte di esercizi pubblici /commerciali o simili sul territorio di questo Comune;
- k) le occupazioni permanenti effettuate con passi carrabili sul territorio comunale.

ARTICOLO 166 Soggetti tenuti al pagamento del canone

- 1) E' obbligato al pagamento del canone il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza l'occupante di fatto anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
- 2) La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione

ARTICOLO 167 Durata delle occupazioni

- 1) Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
- 2) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate ad anno intero.
- 3) Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno.
- 4) Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti da verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale e/o incaricato dal Comune alla constatazione delle violazioni, sono considerate sempre temporanee.

ARTICOLO 168 Determinazione della misura delle tariffe base

- 1) Alla data di entrata in vigore del presente regolamento la misura base delle tariffe è così vigente:
 - **OCCUPAZIONI TEMPORANEE**
(tariffa al giorno per metro quadrato o lineare)
Occupazione del suolo:
 - I Categoria € 2,277
 - II Categoria € 2,169Occupazione del sopra/sottosuolo:
 - I Categoria €0,759
 - II categoria €0,723

Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, le misure su indicate vanno moltiplicate per il coefficiente di valutazione

economico di cui al successivo art.169, ed è determinata in base alle effettive ore di occupazione.

• **OCCUPAZIONI PERMANENTI**

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari è determinata nella misura percentuale del 10% della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui sopra.

ARTICOLO 169

Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

- 1) Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura base di tariffa come stabilita dal precedente art.168 del presente regolamento.
- 2) Il valore di cui al n.1 del presente articolo, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo art.173, per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,10 e superiore a 2,00.

ARTICOLO 170

Particolari tipologie e criteri per la determinazione della relativa superficie

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

- 1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere.

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture impianti e con qualsiasi altro manufatto, salvo quanto previsto dal successivo art.171 per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari.

- 2) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti.

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- 1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere.

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi nella lett. A) punto 1) del presente articolo. E' tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi, condutture, ecc.) richiedere il rilascio di un specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

- 2) Occupazioni nei mercati settimanali.

Per i mercati settimanali, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali per la durata convenzionale di n° 06 ore .

- 3) Mestieri girovaghi , artistici ,spettacoli viaggianti e commercio in forma ambulante. Per le occupazioni con attività dello spettacolo ed arte e di mestieri girovaghi, la superficie ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.
Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione per la durata delle ore di effettiva occupazione . La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.
- 4) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia.
Per le occupazioni con impalcature, ponteggi ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

ARTICOLO 171

Criteria particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

- 1) Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la misura del canone annuo è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa stabilita secondo la delibera C.C. n° 31 del 26/3/99 .
- 2) In ogni caso, l'ammontare complessivo del canone annuo non può essere inferiore ad € 516,00 . La medesima misura di €516,00 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al n.1 del presente articolo realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.
- 3) Gli importi di cui al n.1 del presente articolo sono rivalutati annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 4) Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune di Galatone recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo.

ARTICOLO 172

Criteria per la determinazione del canone e sua graduazione

- 1) Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale avviene l'occupazione. A tale scopo, il territorio comunale è classificato in due categorie (prima

- e seconda), secondo l'allegato elenco di classificazione. In ogni caso il canone si applica secondo le tariffe deliberate per le varie categorie ed in base alla predetta classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.
- 2) Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati e/o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla corresponsione del canone per le occupazioni temporanee che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
 - 3) Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alla reti stesse, se nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
 - 4) Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

ARTICOLO 173

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni

- 1) SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI
 - I Categoria 0,50
 - II Categoria 0,50
- 2) AREE DI MERCATO
 - I Categoria 0,42
 - II Categoria 0,42
- 2) COMMERCIO IN FORMA AMBULANTE
 - I Categoria 0,42
 - II Categoria 0,42
- 3) MERCATO SETTIMANALE
 - I Categoria 0,18
 - II Categoria 0,18
- 5) DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
 - I Categoria 0,10
 - II Categoria 0,10
- 6) ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE MESTIERI GIROVAGHI ED ARTISTICI
 - I Categoria 0,50
 - II Categoria 0,50
- 6) IMPALCATURE, PONTEGGI E CANTIERI ATTIVITA' EDILIZIA
 - I Categoria 0,18
 - II Categoria 0,18

- 7) CAVI, CONDUOTTE ED IMPIANTI DI AZIENDE EROGATRICI PUBBLICI SERVIZI
- I Categoria 0,10
 - II categoria 0,10
- 8) ALTRE ATTIVITA'
- I Categoria 0,50
 - II Categoria 0,50

ARTICOLO 174

Criteri ordinari di determinazione del canone

- 1) La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:
- A) OCCUPAZIONI PERMANENTI
- La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza per le occupazioni temporanee (PTB) di cui all'art.168 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art.169. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365. ($PTB \times CE \times MQ/ML \times 365$).
- Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è quella giornaliera di cui alla seguente lettera B), per i giorni di effettiva occupazione.
- B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE
- La tariffa base (TB) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art.168 del presente articolo va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella del precedente art.169. L'importo così ottenuto va rapportato a ore di occupazione effettive (O) e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari. $TB \times CE \times (O : 24) \times MQ/ML$

ARTICOLO 174

Riduzioni e maggiorazioni

- 1) Il canone, per le occupazioni temporanee, è ridotto:
- del 50% per le occupazioni realizzate nei giorni di fiere e festività religiose;
 - del 90% per le occupazioni realizzate per finalità culturali;
 - del 90% per le occupazioni realizzate per finalità sportive;
 - del 90% per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante, da mestieri girovaghi ed artistici .
- 2) Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente consentito si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

ARTICOLO 175

Modalità e termini per il pagamento del canone

- 1) Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato, alla data stabilita nel foglio di determinazione del canone allegato all'atto di concessione, mediante versamento su conto corrente postale intestato al comune di Galatone servizio COSAP .
- 2) Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al n.1, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.
- 3) Per importi superiori ad €258,00 il pagamento del canone annuo dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al n.1, in 4 rate di eguale importo, aventi scadenza nei mesi di Gennaio - Aprile - Luglio - Ottobre.
- 4) Per le occupazioni effettuate nelle aree di mercato attrezzate e per ogni altra occupazione permanente il pagamento del relativo canone deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno di occupazione.

ARTICOLO 176

Sanzioni

- 1) Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% del canone.
- 2) Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento, protratto oltre 30 giorni decorrenti dalla data stabilita nel foglio di determinazione dell'onere, allegato all'atto di concessione. Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto oltre i 30 giorni di cui sopra.
- 3) La sanzione stabilita nel n.1 del presente articolo è ridotta del 75% nel caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro il termine di cui al comma 2.
- 4) Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dal vigente codice delle strade. La decadenza della concessione, intervenuta ai sensi dell'art.152 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità dell'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

ARTICOLO 177

Accertamento e riscossione

- 1) Appartengono alla giurisdizione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'art.63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446.
- 2) In ragione della natura tributaria del canone trovano applicazione tutti gli articoli del presente regolamento concernenti contenuti, termini e modalità in tema di accertamento e rimborsi dei tributi locali.

- 3) La riscossione coattiva del canone è effettuata o mediante iscrizione a ruolo , ai sensi dell'art.52 comma 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, o mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910 n.639.⁶⁶

ARTICOLO 178

Funzionario Responsabile

- 1) Il Dirigente preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica anche a mezzo raccomandata a.r..
- 2) E' facoltà del Dirigente, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

ARTICOLO 179

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

- 1) Le disposizioni del presente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie si applicano a partire dal 1 gennaio 2007.
- 2) Sono abrogate con la medesima decorrenza tutte le disposizioni, anche regolamentari, incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento, ad eccezione di quelle che costituiscono norme speciali.

⁶⁶ R.D. n.639/20: "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato"